
PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL'AVETO

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 122 del 10 ottobre 2000
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 3 agosto 2001

Publicato sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 33 del 16 Agosto 2001.

**NORME E INDIRIZZI DI GESTIONE DEL
PIANO DEL PARCO DELL'AVETO**
approvati dalla Regione con D.C.R. n. 43/2001

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI	4
Sezione prima - Struttura del Piano	4
Articolo 1 - Finalità del piano	4
Articolo 2 - Documenti costituenti il Piano. Norme e Carte del Piano	4
Articolo 3 - Suddivisione del Parco e articolazione delle Norme del Piano	6
Sezione seconda – Attività nel Parco	6
Articolo 4 - Modalità di comportamento nel Parco	6
Articolo 5 - Attività di verifica dell'Ente Parco sugli interventi ammessi all'interno del Parco	8
Articolo 6 - Sistemazioni idrauliche e dei versanti	9
Articolo 7 - Uso delle risorse idriche	10
Articolo 8 - Governo del bosco	10
Articolo 9 - Nuova viabilità nel Parco	10
Articolo 10 - Modalità di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade	11
Articolo 11 - Edifici e opere di urbanizzazione	12
Articolo 12 - Ricostruzione di ruderi	12
Articolo 13 - Recupero di edifici	13
Articolo 14 - Manufatti di interesse storico testimoniale	13
Articolo 15 - Rifiuti e scarichi	14
Articolo 16 - Recinzioni	14
Articolo 17 - Attività escursionistica	15
Articolo 18 - Campeggio	15
Articolo 19 - Esercizio di attività sportive	16
Articolo 20 - Attività scientifica	16
Articolo 21 - Studi e ricerche di carattere geologico	17
Articolo 22 - Sondaggi geognostici, pozzi e altre forme di indagini e monitoraggi	17
Articolo 23 - Studi e ricerche di carattere agrosilvopastorale	17
Articolo 24 - Studi floristici e vegetazionali	18
Articolo 25 - Studi zoologici	18
Articolo 26 - Educazione ambientale	18
Sezione terza - Normativa a tutela delle emergenze geologiche, della flora e della fauna	18
Articolo 27 - Rocce, giacimenti di minerali ed emergenze geologiche	18
Articolo 28 - Pareti rocciose	19
Articolo 29 - Zone umide	19
Articolo 30 - Flora protetta	20
Articolo 31 - Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco	20
Articolo 32 - Interventi sul patrimonio faunistico	20
Articolo 33 - Censimenti faunistici	21
Articolo 34 - Abbattimenti selettivi della fauna selvatica nel Parco	21
Articolo 35 - Catture di esemplari della fauna	22
Articolo 36 - Reintroduzioni di fauna	23
Articolo 37 - Vigilanza sulle infrazioni	23
TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DELLE FASCE DI PROTEZIONE	24
Articolo 38 - Fascia B: Riserve Generali Orientate (comma 2, lettera b), articolo 20, Lr 12/1995)	24
Articolo 39 - RGO 1: Riserva Generale Orientata del bosco di Licciorno	25
Articolo 40 - RGO 2: Riserva Generale Orientata del monte Aiona	26
Articolo 41 - RGO 3: Riserva Generale Orientata della foresta dello Zatta	27
Articolo 42 - Fascia C: Aree di Protezione (comma 2, lettera c), articolo 20, Lr 12/1995)	28
Articolo 43 - Attività edilizia nelle Aree di Protezione	29
Articolo 44 - AP 1: Area di Protezione del monte Ramaceto	30

Articolo 45 - AP2: Area di Protezione dei boschi di val d'aveto	30
Articolo 46 - AP3: Area di Protezione delle moglie di valle sturla	31
Articolo 47 - AP4: Area di Protezione della faggeta di Pian Seghino	31
Articolo 48 - AP5: Area di Protezione del monte camilla	32
Articolo 49 - AP 6: area di protezione del Monte Bossea	32
Articolo 50 - Fascia D: Aree di Sviluppo (comma 2, lettera d), articolo 20, Lr 12/1995)	32
Articolo 51 - AS1. Area di Sviluppo della Casermetta del Penna	33
Articolo 52 - AS2. Area di Sviluppo del passo del Bocco	34
Articolo 53 - AS3 Area di Sviluppo della fondazione devoto	34
Articolo 54 - AS4. Area di Sviluppo di case zatta	35
Articolo 55 - MN - Monumento naturale di pian d'Oneto (Comma 1, lettera c), articolo 3, Lr 12/1995)	36

TITOLO TERZO – AREE CONTIGUE 37

Articolo 56 - Gestione del territorio e incentivi nelle Aree Contigue	37
Articolo 57 - Recupero di edifici e di manufatti	38
Articolo 58 - Manutenzione dei bacini idrici	39
Articolo 59 - AC 1: Area contigua di Ventarola	39
Articolo 60 - AC 2: Area Contigua di Acero	39
Articolo 61 - AC 3: Area Contigua del bozale	40
Articolo 62 - AC 4: Area Contigua delle malghe di borzonasca	40
Articolo 63 - AC 5: Area contigua del Ghiffi	41
Articolo 64 - AC 6: Area Contigua di giiette	41
Articolo 65 - AC 7: Area Contigua delle coste di Mezzanego e di Ne	41
Articolo 66 - AC 8: Area Contigua della miniera di Gambatesa	42

TITOLO QUARTO - NORME TRANSITORIE 42

Articolo 67 - Attività ricettive in essere	42
Articolo 68 - Interventi silvicolturali in aree con piani di assestamento approvati	42

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

SEZIONE PRIMA - STRUTTURA DEL PIANO

ARTICOLO 1 - FINALITA' DEL PIANO

1. Il Piano del Parco, come disposto all'articolo 17 della Lr 22/2/1995, n. 12, e successive modificazioni, è lo strumento di disciplina e di indirizzo per la gestione, la valorizzazione e la fruizione del territorio del Parco Naturale Regionale dell'Aveto (d'ora in avanti denominato Piano del Parco). Pertanto, sulla base degli studi propedeutici svolti e delle esigenze espresse dalle comunità interessate, il Piano del Parco esprime i criteri per una corretta gestione delle risorse naturali e culturali del territorio del Parco e predispone linee programmatiche per lo sviluppo sostenibile e la fruizione ambientalmente compatibile di tale territorio.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTI COSTITUENTI IL PIANO. NORME E CARTE DEL PIANO

1. Il Piano del Parco è costituito da:
 - a) **documenti prescrittivi**, che disciplinano le attività all'interno del Parco e definiscono norme per la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio; chiunque operi nel Parco, come definito all'articolo 3, è tenuto alla conoscenza e al rispetto dei documenti prescrittivi; l'Ente Parco svolge funzioni di vigilanza per garantire tale rispetto;
 - b) **documenti integrativi**, che esplicitano le finalità e gli intendimenti del Piano del Parco e definiscono le modalità di gestione dei beni ambientali sia in generale, sia in relazione a obiettivi e oggetti specifici; i documenti integrativi costituiscono principale riferimento per l'azione dell'Ente Parco e degli altri Enti locali, per la redazione di piani e programmi con valenze territoriali, paesistiche e ambientali (in particolare per la redazione del livello puntuale del PTCP), per la realizzazione in generale di interventi mediante contributi pubblici. Nei confronti dei soggetti privati i documenti integrativi esprimono indirizzi di comportamento e pongono a disposizione di tali soggetti un repertorio di indicazioni tecnico scientifiche utili per una progettazione ottimale. E' possibile discostarsi dalle indicazioni contenute nei Documenti integrativi purché sia data dimostrazione del rispetto dei fini e degli intendimenti generali espressi nel Piano stesso.

2. Sono **documenti prescrittivi** del Piano del Parco:
 - a) le **Norme e gli Indirizzi di gestione**;
 - b) la **Carta delle fasce di protezione** del Parco; nella Carta delle fasce di protezione, oltre ai confini e alle suddivisioni del Parco, è riportato il perimetro delle Aree Contigue, che non costituiscono territorio del Parco.

3. Sono documenti **integrativi** e quindi non prescrittivi del Piano del Parco:
 - a) la parte intitolata **Obiettivi formazione e struttura del Piano**; essa descrive il processo di formazione del Piano e la sua struttura e definisce gli obiettivi e i programmi che l'Ente Parco intende attuare tramite la formazione e la gestione del Piano del Parco; inoltre essa è corredata dalla **Carta dei sistemi funzionali**, che definisce lo schema funzionale al quale il Piano del Parco fa riferimento per conseguire gli obiettivi di sviluppo del territorio del Parco;
 - b) la **Carta dei sentieri** del Parco; in essa è rappresentata la rete dei sentieri del Parco e del territorio circostante e sono riportati gli interventi prioritari per la riqualificazione di tale rete;
 - c) la **Carta delle infrastrutture e dei servizi** del Parco; in essa sono riportati gli interventi prioritari per conseguire un assetto del territorio funzionale al raggiungimento delle finalità di sviluppo espresse dal Piano;
 - d) la **Carta Forestale**; essa stabilisce criteri per la gestione del patrimonio boschivo; in particolare essa integra e/o sostituisce, secondo la vigente normativa in materia di piani delle aree protette e nei limiti indicati al comma 1, lettera b) del presente articolo, le disposizioni relative all'assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria;
 - e) il **Catasto delle zone umide**; esso qualifica le zone umide censite e stabilisce per ognuna indirizzi di gestione; in particolare esso integra e/o sostituisce secondo la vigente normativa in materia di piani delle aree protette e nei limiti indicati al comma 1, lettera b) del presente articolo, le disposizioni relative all'assetto vegetazionale e geomorfologico del Piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria;
 - f) la **Carta della flora**; essa localizza i siti dove è accertata la presenza di specie floristiche di pregio e di elevata sensibilità;
 - g) la **Carta delle aree di pregio faunistico**; essa individua le aree con particolari vocazioni faunistiche;
 - h) la **Carta dell'utilizzo delle risorse idriche**; essa localizza le risorse idriche note e indica criteri per la loro gestione;
 - i) la **Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali**; essa contiene le schede tecniche di indirizzo per gli interventi di recupero oltre ad un repertorio dell'edilizia rurale esistente nell'ambito territoriale nel quale è compreso il Parco.

4. I documenti integrativi del Piano del Parco coprono un'area maggiore di quella dell'area protetta. Per la parte eccedente i confini dell'area protetta, i documenti integrativi hanno funzione di indirizzo sia nei confronti dell'Ente Parco sia nei confronti dei Comuni e degli altri Enti locali, e sono finalizzati a garantire la congruenza fra gli obiettivi del Piano e le iniziative di riqualificazione ambientale alle quali l'Ente Parco partecipa in quanto, pur essendo svolte all'esterno del Parco, interessano l'Area Contigua o altre aree che hanno relazione con il territorio del Parco.

ARTICOLO 3 - SUDDIVISIONE DEL PARCO E ARTICOLAZIONE DELLE NORME DEL PIANO

1. Il Parco dell'Aveto costituisce nel suo insieme un'**Area protetta**, ai sensi dalla legge regionale di riordino delle aree protette (Lr 22/2/1995, n. 12, modificata con Lr 21/4/1995, n. 32).
2. Il Piano del Parco ridefinisce i confini del Parco e lo suddivide nelle seguenti fasce di protezione:
 - **Riserve Generali Orientate**, ovvero fascia B, definita al comma 2, lettera b), articolo 20, Lr 12/1995;
 - **Aree di Protezione**, ovvero fascia C, definita al comma 2, lettera c), articolo 20, Lr 12/1995;
 - **Aree di Sviluppo**, ovvero fascia D, definita al comma 2, lettera d), articolo 20, Lr 12/1995.
3. Il Piano del Parco non individua, allo stato attuale, alcuna area le cui caratteristiche ne consentano la classificazione come riserva integrale, secondo la definizione del comma 2, lettera a), articolo 20, Lr 12/1995.
4. Il Piano del Parco individua inoltre un **Monumento naturale**, definito all'articolo 3, comma 1, lettera c) della Lr 22/2/1995, n. 12 e successive modifiche.
5. Le Norme del Piano, quando non altrimenti specificato, si riferiscono al Parco nel suo insieme. In particolare, quanto contenuto al titolo primo vale in tutto il Parco; quanto contenuto al titolo secondo vale esclusivamente per la fascia di protezione alla quale è esplicitamente riferito. Le norme relative al Monumento naturale sono contenute nel relativo articolo.
6. All'esterno del Parco, il Piano del Parco individua e perimetra le **Aree Contigue** di cui all'articolo 32 della L 6/12/1991, n. 394 e all'articolo 3, a) della Lr 12/1995; per quanto riguarda tali Aree, le Norme del Piano forniscono indicazioni della presenza di elementi di valore ambientale e paesaggistico che il Piano si propone di valorizzare e tutelare. In tali aree l'Ente Parco, **d'intesa con i Comuni e con i privati consenzienti**, può predisporre piani e programmi finalizzati alla valorizzazione delle risorse, allo sviluppo di attività compatibili con l'ambiente, alla protezione dell'ambiente e del paesaggio, come specificato al titolo terzo delle Norme del Piano del Parco.
7. L'ente Parco non intende esercitare alcun diritto di prelazione sul trasferimento della proprietà e di diritti reali su beni immobili inclusi nel Parco o promuovere su tali beni procedimenti espropriativi.

SEZIONE SECONDA – ATTIVITÀ NEL PARCO

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI COMPORTAMENTO NEL PARCO

1. Il Piano del Parco **riconosce nelle attività agricole, silvicole e pastorali** svolte secondo metodi tradizionali e di agricoltura biologica e secondo criteri di sostenibilità

ambientale e di rinnovo delle risorse **un fattore fondamentale per la conservazione e per il miglioramento delle qualità paesistiche e ambientali del territorio del Parco**; pertanto tutela tali attività e ne promuove lo sviluppo, individuando le modalità di esercizio più opportune in relazione alle differenti condizioni che si riscontrano localmente.

2. In tutto il Parco, ovvero nelle fasce di protezione del Parco con esclusione delle Aree Contigue, non sono permesse le seguenti azioni, in attuazione e ad ulteriore specificazione delle norme di salvaguardia ambientale di cui all'articolo 42 della Lr 22/2/1995, n. 12, e fatte salve le ulteriori specificazioni contenute in altri articoli delle Norme del Piano con riferimento alle singole fasce o alle tipologie di intervento:
 - a) aprire miniere, cave e torbiere o riprenderne la coltivazione; in deroga a tale divieto l'Ente Parco, nel limite di impianti a minimo impatto ambientale, può autorizzare l'apertura o la riapertura di eventuali cave in grado di fornire i materiali necessari per il restauro del patrimonio edilizio tradizionale, con specifico riferimento alle coperture in "ciappe";
 - b) demolire pareti rocciose o provocarne l'erosione;
 - c) alterare il naturale andamento del terreno e spostare masse terrose al di fuori di quanto attiene alle normali operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali e ad eccezione degli interventi che siano esplicitamente autorizzati dall'Ente Parco in quanto richiesti per garantire l'incolumità delle persone, per conservare beni e manufatti o per spegnere incendi boschivi;
 - d) asportare o danneggiare specie vegetali, al di fuori delle operazioni normalmente connesse alle attività agricole, silvicole e pastorali e alle attività che riguardano il mantenimento e il godimento dei beni privati, delle comunaglie, dei beni frazionali;
 - e) introdurre nuove specie floristiche, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agricola o di un contesto domestico;
 - f) alterare e modificare le condizioni di vita della fauna selvatica o della cosiddetta fauna minore come definita dall'articolo 2, L.r. 22/1/1992 n. 4;
 - g) esercitare la caccia;
 - h) molestare, catturare, detenere e uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alla fauna selvatica o alla cosiddetta fauna minore come definita dall'articolo 2, Lr 22/1/1992, n. 4; catture e prelievi eseguiti per motivi scientifici devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco;
 - i) introdurre specie animali, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'allevamento o di un contesto domestico, quando non esplicitamente previsto all'interno di un piano di ripopolamento o di reintroduzione elaborato o approvata dall'Ente Parco;
 - j) introdurre cani non tenuti al guinzaglio; è fatta eccezione per i cani in dotazione all'Ente Parco, per i cani impiegati nell'esercizio delle attività pastorali o di soccorso e per quelli che i proprietari custodiscono in propri fondi opportunamente recintati;
 - k) costruire o ampliare strade veicolari destinate al traffico commerciale o turistico; non rientrano in questo divieto, in quanto finalizzate al presidio dell'ambiente e al mantenimento dei caratteri del paesaggio, strade e piste necessarie allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali, le quali sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Parco; è sempre consentita la manutenzione delle strade esistenti, compresa la realizzazione di piazzole di sosta laterale, di modesti adeguamenti funzionali, di piazzole di interscambio e di opere di sostegno del terreno, da realizzarsi secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica e in base a quanto indicato dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - l) demolire o danneggiare edifici e manufatti che rappresentano testimonianza del costruire locale e della tradizionale economia agrosilvopastorale;
 - m) costruire o ampliare impianti o edifici che non siano finalizzati all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali di tipo tradizionale, fatti salvi i casi

- esplicitamente previsti dal Piano del Parco nel quadro della regolamentazione dell'attività ricettiva e dei servizi del Parco; è comunque consentito realizzare gli aumenti di volumi necessari per adeguare gli edifici in uso agli standard igienici e abitativi correnti, nel rispetto della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*;
- n) esercitare attività sportive e ricreative tali da provocare danni e alterazioni dell'ambiente.
3. Nel Parco l'attività della pesca è consentita secondo la normativa vigente, salvo prescrizioni diverse, specificamente localizzate, contenute nei Regolamenti del Parco, ai sensi dell'articolo 25, Lr 22/2/1995, n. 12; l'Ente Parco si riserva di stabilire criteri di ripopolamento coerenti con gli obiettivi di ricostituzione degli ecosistemi locali.
 4. Per la protezione della fauna o della flora a rischio e, in generale, ai fini di consentire la conservazione di ecosistemi sensibili alla presenza e alle attività umane, l'Ente Parco, **con provvedimento motivato** approvato dal Consiglio, può individuare porzioni del Parco al cui interno vietare temporaneamente lo svolgimento di determinate attività o limitare l'accesso delle persone e degli animali domestici. L'Ente Parco provvede agli indennizzi nel caso in cui tali divieti comportino danno economico ai proprietari dei terreni.
 5. Quando siano rilevati fenomeni di grave degrado del patrimonio ambientale e delle cose, l'Ente Parco potrà richiedere al proprietario stesso di attuare gli interventi necessari a ristabilire condizioni di equilibrio, previa concessione di finanziamenti.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ENTE PARCO SUGLI INTERVENTI AMMESSI ALL'INTERNO DEL PARCO

1. L'Ente Parco rilascia il proprio nulla osta nei casi e nei modi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m., riservandosi di subordinare l'accoglimento della richiesta avanzata alle modifiche di progetto necessarie a rendere le opere compatibili con le finalità del Parco, con particolare riferimento agli interventi segnalati nelle presenti Norme e qui sommariamente ricordati:
 - a) la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali;
 - b) la nuova costruzione, l'ampliamento ed il recupero di edifici e manufatti;
 - c) la costruzione o l'ampliamento di edifici e impianti per uso turistico e ricettivo;
 - d) la nuova costruzione o la modifica di impianti e reti tecnologiche;
 - e) la costruzione o la modifica di recinzioni;
 - f) la captazione di acque superficiali e profonde.
2. I Comuni, prima di rilasciare autorizzazioni ai cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici, inoltrano la proposta all'Ente Parco che, nell'accoglimento della proposta avanzata, verifica la compatibilità delle nuove destinazioni con i caratteri degli edifici e dei luoghi.
3. Per gli interventi su edifici esistenti, definiti all'articolo 31 della L 457/1978, il nulla osta può essere sostituito da una dichiarazione, a firma di professionista abilitato, nella quale si attesti il rispetto delle indicazioni contenute nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali* e di ogni specifica prescrizione e indicazione contenuta nel Piano del Parco; tale dichiarazione è corredata di relazione tecnica e di ogni altro elaborato necessario ad illustrare il progetto.

4. Salvo diverse e specifiche disposizioni, il nulla osta dell'Ente Parco si intende accordato quando non intervenga un diniego entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Lr 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, o dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al comma 3. Entro tali termini, l'Ente Parco si riserva di chiedere integrazioni ai materiali ricevuti in allegato alla richiesta di nulla osta o alla dichiarazione di conformità; in tal caso, e per una sola volta, il tempo oltre il quale il nulla osta si intende accordato in mancanza di diniego decorre a partire dalla ricezione del materiale integrativo.

ARTICOLO 6 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE E DEI VERSANTI

1. E' indirizzo generale del Piano del Parco controllare e limitare gli interventi che comportano alterazioni della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento ai movimenti di terra e alla modifica degli alvei dei corsi d'acqua.
2. Le opere di sistemazione idraulica e dei versanti sono da attuarsi esclusivamente nei casi in cui:
 - a) sia dimostrata la relazione tra il dissesto e l'incolumità delle popolazioni residenti all'interno del Parco o nel suo immediato intorno;
 - b) siano necessarie ai fini di garantire lo svolgimento delle attività produttive consentite entro il Parco;
 - c) siano necessarie per garantire la fruizione e il mantenimento delle emergenza naturalistico e di pregio del Parco .
3. Le sistemazioni idrauliche e dei versanti ammissibili secondo gli indirizzi generali di gestione del Parco dovranno essere compatibili con le indicazioni tecniche e le normative di attuazione dei locali Piani di Bacino o dei Piani di bacino Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, ai sensi della legge 183/1989, della l.r. 9/1993 e successive modificazioni, della legge 267/1998.
4. Laddove il Piano del Parco preveda la possibilità di procedere a sistemazioni del terreno e ogniqualvolta sia necessario eseguire opere di consolidamento dei versanti o sistemazioni idrauliche, si dovrà fare ricorso a opere di ingegneria naturalistica, ovvero a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità, che impieghino tecniche per la ricostituzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. I progetti devono comprendere documentazione degli accorgimenti adottati per tutelare la qualità dell'ambiente e per integrare le nuove opere nel contesto ambientale. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a tecniche diverse, purché rese compatibili con la tutela dell'ambiente, nei casi in cui venga dimostrata l'inefficacia dei metodi di ingegneria naturalistica.
5. Il Piano del Parco individua, quale riferimento circa le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, il manuale *Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale*, prodotto dall'Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del Suolo della Regione Liguria.
6. La realizzazione degli interventi comunque suscettibili di incidere sull'equilibrio idrogeologico, tenuto conto della diffusa fragilità dei versanti, dovrà essere compatibile con le indicazioni e le cautele contenute nel Piano di Bacino, nei suo Stralci ovvero dettate dalla competente autorità.

ARTICOLO 7 - USO DELLE RISORSE IDRICHE

1. Le competenze in materia di autorizzazioni all'uso delle risorse idriche sono regolamentate dalla legislazione vigente in materia.
2. Ai fini di corrispondere ai contenuti prescritti dalla Lr 22/2/1995, n. 12, modificata con Lr 21/4/1995, n. 32, il Piano del Parco:
 - a) effettua, attraverso la *Carta dell'utilizzo delle risorse idriche*, il censimento delle sorgenti, indica i criteri per la gestione delle sorgenti e delle aree di rispetto circostanti e per la manutenzione e il miglioramento delle opere di captazione esistenti, e individua le possibilità di potenziare le opere di captazione e aumentare i prelievi;
 - b) stabilisce che le nuove captazioni sono escluse all'interno delle Riserve Generali Orientate, fatte salve le deroghe che verranno concesse nei casi di conclamata pubblica utilità generale su richiesta delle Amministrazioni comunali.

ARTICOLO 8 - GOVERNO DEL BOSCO

1. Nel Parco il taglio del bosco è sempre consentito nel rispetto dalla normativa statale e regionale in materia e secondo le procedure in essa stabilite.
2. Nel Parco costituisce riferimento per la gestione del bosco la *Carta forestale*, la quale stabilisce criteri e modi d'intervento in relazione sia alle iniziative direttamente condotte dall'Ente Parco, sia ai piani e agli interventi silvicolture condotti da altri enti o da operatori pubblici o privati.
3. La *Carta forestale* ha funzioni di indirizzo per la stesura dei piani di assestamento boschivo, per l'approvazione dei quali è richiesto il nulla osta dell'Ente Parco.
4. I singoli interventi silvicolture in boschi non interessati da piani di assestamento devono essere conformi alle indicazioni della *Carta forestale*. Nel caso ravvisi l'opportunità di procedere ad un intervento difforme da quanto indicato nella *Carta forestale*, il proprietario del bosco, o l'avente titolo ad eseguire l'intervento, sottopone all'esame dell'Ente Parco un progetto preliminare, motivandolo e dimostrandone la congruità con le finalità generali di gestione del territorio stabilite dal Piano del Parco; l'Ente Parco valuta il progetto preliminare e provvede, in caso lo approvi, ad integrare e modificare le indicazioni della *Carta forestale*.

ARTICOLO 9 - NUOVA VIABILITÀ NEL PARCO

1. Nel Parco è possibile aprire strade di servizio e piste di esbosco, ovvero strade finalizzate:
 - a) all'impiego da parte di mezzi di soccorso e antincendio; la progettazione di tali strade è prerogativa dell'Ente Parco;
 - b) allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali; il progetto di tali strade è sottoposto a nullaosta dell'Ente Parco;
 - c) alla realizzazione di interventi di potenziamento e adeguamento alle norme delle opere di captazione esistenti delle acque per uso potabile; il progetto di tali strade è sottoposto a nullaosta dell'Ente Parco.
2. L'apertura di piste di esbosco dovrà essere limitata al minimo indispensabile e sostituita, laddove possibile, dall'impiego di sistemi alternativi e temporanei, quali l'uso di canalette (tipo risine) o di teleferiche.

3. La realizzazione dei viali tagliafuoco, definiti all'articolo 15, Lr 22/1/1999, n. 4, dovrà essere limitata alle situazioni di evidente e improrogabile necessità; in generale, la prevenzione degli incendi andrà attuata realizzando opportune discontinuità nella copertura vegetale e tramite la formazione di ambienti tali da favorire la biodiversità.
4. Le strade di cui al presente articolo saranno percorribili esclusivamente con mezzi agricoli e forestali e con veicoli di servizio o di soccorso; il transito sarà riservato ai proprietari dei fondi o agli aventi causa, oltretutto ai mezzi dell'Ente Parco, del Corpo forestale e di altri soggetti impiegati per ragioni di servizio e di incolumità pubblici. Restano escluse da queste limitazioni le strade esistenti e già aperte al pubblico.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE

1. Il progetto di una qualsiasi strada all'interno del Parco dovrà essere accompagnato da una relazione di carattere geologico e da una relazione agroforestale, che attesti la necessità dell'opera in relazione alle attività agricole o forestali in atto o da realizzarsi contestualmente o al fine di attuare interventi di presidio ambientale; il progetto dovrà prevedere opere per l'inserimento compatibile della strada nel contesto ambientale, opere di mitigazione naturalistica per il contenimento dei versanti e opere a tutela della fauna.
2. Nella realizzazione e nella manutenzione di strade e sentieri si dovranno osservare le seguenti regole e cautele:
 - a) i nuovi tracciati dovranno essere disposti prevalentemente lungo le curve di livello e in ogni caso dovranno essere adattati alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, in modo da limitare le opere e i movimenti di terra;
 - b) nel definire nuovi collegamenti dovranno essere utilizzati, quanto più possibile, tracciati esistenti; è tuttavia prioritaria la necessità di rispettare la presenza di manufatti di interesse storico testimoniale; in particolare i muri e le pavimentazioni di pietra delle antiche mulattiere non potranno essere demoliti allo scopo di ampliare la sezione stradale;
 - c) tutte le nuove strade veicolari all'interno del Parco dovranno avere fondo sterrato stabilizzato; la viabilità rurale e i sentieri potranno avere fondo acciottolato, realizzato in base alle specifiche tecniche fornite nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*;
 - d) la larghezza massima delle nuove strade è fissata in 3m, comprensivi di banchina e cunetta; per consentire l'incrocio dei veicoli saranno realizzate apposite piazzole;
 - e) l'altezza degli sbancamenti e la porzione di sede stradale ottenuta su riporti di terreno dovranno essere contenute; sbancamenti a monte e riporti a valle di altezza superiore a 2m devono essere limitati a casi eccezionali di comprovata necessità e richiedono la progettazione di opportune opere di minimizzazione degli impatti;
 - f) le acque di versante fluenti verso strada vanno intercettate con apposite cunette a margine o fuori dalla sede stradale, al colmo di eventuali modeste opere di sostegno a monte;
 - g) nei tratti a forte pendenza e dovunque sarà impossibile realizzare adeguate cunette a monte, la sede stradale dovrà essere frequentemente interrotta da solchi diagonali di allontanamento delle acque, armati con travetti di legno e distanziatori, oppure realizzati con fondo di pietra;
 - h) lungo le strade, il tragitto delle acque in cunetta deve essere ridotto tramite pozzetti di raccolta e frequenti attraversamenti; le acque dei pozzetti e di tutti gli attraversamenti devono essere raccolte con opere idonee e accompagnate in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati;

- i) nelle strade veicolari pendenze superiori al 12% sono ammessi solo per brevissimi tratti e solo per piste di esbosco; in ogni caso non dovrà essere superata la pendenza del 20%;
 - j) in corrispondenza di aree con ristagni d'acqua, il tracciato stradale dovrà correre su trincee doppie, costituite da una sezione profonda ospitante tubi drenanti, immersi in materiale arido drenante e ricoperti di stabilizzato;
 - k) dove necessario per consentire il naturale flusso delle acque superficiali, il tracciato stradale potrà essere solcato da un guado a pareti minimamente acclivi, realizzato con pietrame, secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica;
 - l) le risistemazioni del terreno, le scarpate, le eventuali piazzole di servizio saranno opportunamente consolidate e rinverdate, utilizzando tecniche tradizionali, quali muri a secco e sistemazioni a ciglioni, e tecniche di ingegneria naturalistica.
3. La *Carta delle infrastrutture e dei servizi* fornisce indicazioni sui caratteri da assegnare alla viabilità del Parco.
 4. E' consentito condurre fuori dai tracciati stradali esclusivamente i mezzi di servizio che effettuino operazioni previste dal Piano del Parco e i mezzi agricoli impiegati in operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali o all'esecuzione di interventi, temporanei anche se periodici, di presidio ambientale. Negli altri casi i conduttori dei veicoli saranno soggetti a sanzione.

ARTICOLO 11 - EDIFICI E OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. In tutto il Parco le nuove costruzioni devono essere limitate a quanto necessario al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei residenti e all'esercizio di attività compatibili con l'ambiente, in congruenza con gli indirizzi e le finalità del Parco.
2. Le indicazioni che riguardano l'attività edilizia e gli usi degli edifici sono esplicitate in relazione alle singole fasce di protezione. In particolare, il Piano del Parco destina alle funzioni residenziali, ricettive e di servizio le Aree di Sviluppo, di cui all'articolo 20, comma d, Lr 12/1995; in riferimento a ciascuna di esse indica obiettivi specifici di gestione, specificando gli interventi congruenti con tali obiettivi. Pertanto i Piani urbanistici comunali, in relazione alla porzione del territorio comunale compreso nel Parco, dovranno indirizzare le eventuali previsioni di aumento del carico insediativo alle Aree di Sviluppo, commisurando tale aumento alle attività di presidio ambientale e alle attività di sviluppo, conformi alle finalità del Parco, che vi saranno effettivamente svolte.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) delle presenti Norme, gli interventi di recupero devono essere congruenti con i caratteri costruttivi tradizionali ed essere effettuati nel rispetto della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*; in particolare, negli interventi di recupero si farà ricorso alle indicazioni fornite dalle schede tecniche di tale *Guida*. Eventuali ampliamenti possono essere consentiti esclusivamente nella misura richiesta all'adeguamento igienico sanitario, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione dei servizi e degli impianti tecnologici indispensabili agli usi compatibili con le finalità del Piano.

ARTICOLO 12 - RICOSTRUZIONE DI RUDERI

1. La ricostruzione di edifici in stato di rudere, purché documentati catastalmente e purché ne siano ancora visibili i muri perimetrali, è ammessa per lo svolgimento delle attività

agricole, silvicole e pastorali, per la realizzazione di manufatti di servizio alla fruizione del Parco e di edifici finalizzati ad attività scientifiche e di ricerca.

2. La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli dell'edificio in stato di rudere, secondo quanto rilevato e comprovato con documentazione fotografica nella relazione di progetto del nuovo edificio. Per la ricostruzione di edifici e di parti di edifici non più rilevabili, si farà riferimento a quanto indicato nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*.
3. Gli edifici ricostruiti dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e potranno avere la stessa volumetria di quelli preesistenti; quando non sia possibile documentare in modo certo l'entità del volume precedente, gli edifici ricostruiti avranno un solo piano fuori terra.

ARTICOLO 13 - RECUPERO DI EDIFICI

1. Gli interventi di recupero di edifici in muratura portante di pietra, tipici della tradizione del costruire locale, devono osservare le seguenti indicazioni:
 - a) rispettare la concezione strutturale dell'organismo edilizio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
 - b) mantenere i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alle altezze interne e alla forma e dimensione delle bucaure, anche in deroga alle norme di regolamento edilizio e d'igiene;
 - c) le ricostruzioni parziali dovranno prevedere il reimpiego dei materiali in opera o rimasti in sito e la loro integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.
2. La *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, fornisce indicazioni per il recupero degli edifici in muratura portante di pietra ed è riferimento dell'Ente Parco nel rilascio di nulla osta e nella formulazione di prescrizioni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) delle presenti Norme.

ARTICOLO 14 - MANUFATTI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE

1. I manufatti, in uso o in abbandono, che sono parte dell'insediamento storico e testimonianza di cultura materiale, in particolare di quella relativa all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, sono riconosciuti come elementi di identità del territorio del Parco e della comunità che lo abita e fattore di pregio del paesaggio e dell'ambiente.
2. A titolo esemplificativo, si considerano come manufatti di interesse storico testimoniale:
 - a) le abitazioni rurali in muratura portante di pietra con i loro annessi, quali stalle, fienili, essicatoi in muratura o con struttura lignea;
 - b) i mulini e i frantoi, comprensivi delle attrezzature, dei meccanismi per il funzionamento, dei canali di adduzione dell'acqua;
 - c) i fabbricati rurali sparsi, quali i depositi di prodotti agricoli, con struttura lignea o in muratura portante di pietra, e i fienili denominati "barchi";
 - d) le sistemazioni del terreno e le suddivisioni dei campi costituite da muri di pietra a secco, da ciglionamenti, siepi;

- e) la rete irrigua costituita da derivazioni d'acqua e corsi d'acqua con sponde artificiali sistemate in pietra e alberate;
 - f) le mulattiere e tutto il sistema residuo della viabilità storica, comprensivo dei fondi stradali acciottolati e selciati, dei muri di recinzione e di sostegno del terreno posti lungo i percorsi, dei ponti, delle edicole sacre, dei punti di appoggio dei carichi denominati "pose".
3. I manufatti di cui al comma 1 sono tutelati dal Piano; ne è vietata la demolizione e il danneggiamento. L'Ente Parco individua i modi per promuoverne la manutenzione e predispone progetti per il loro recupero, prevedendo incentivi e sovvenzioni per i proprietari. I manufatti di cui al comma 1, d) e e), possono subire le modificazioni richieste dall'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali, utilizzando le tecniche e i materiali tradizionali.
 4. La *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, fornisce indicazioni per l'esecuzione delle opere di manutenzione dei manufatti ed è riferimento dell'Ente Parco nel rilascio di nulla osta e nella formulazione di prescrizioni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) delle presenti Norme.

ARTICOLO 15 - RIFIUTI E SCARICHI

1. Il tutto il Parco sono vietate le discariche di materiali, gli accumuli di rifiuti solidi, gli scarichi di liquami a cielo aperto.
2. I rifiuti solidi devono essere raccolti in opportuni locali e trasportati fuori dal Parco. Eventuali materiali di risulta saranno ugualmente rimossi o, quando si tratti di volumi tali da non alterare sensibilmente lo stato dei luoghi, potranno essere sistemati in loco con opere di ingegneria naturalistica.
- 2 bis L'Ente Parco promuove e favorisce iniziative volte a diffondere le tecniche di compostaggio dei rifiuti organici domestici e dei residui vegetali derivanti dalle lavorazioni artigianali o agricole, nel rispetto delle vigenti normative.
3. I liquami delle stalle devono essere raccolti in vasche di decantazione e dispersi mediante il sistema della fertirrigazione. Le vasche, anche se scoperte, devono essere interrate; i muri di recinzione e le altre parti che necessariamente emergono dal terreno devono essere costruite con paramento di pietra come indicato nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*.
4. Gli scarichi liquidi delle abitazioni e degli edifici per uso ricettivo e agrituristico devono essere depurati mediante opportuni sistemi di filtraggio prima di essere dispersi nel terreno.
5. E' vietata la dispersione di liquami, anche trattati, nei corsi d'acqua, in tutte le aree classificate come aree di tutela assoluta e di rispetto ai sensi della L. 236/1988, espressamente indicate nella *Carta dell'utilizzo delle risorse idriche* (zona A e zona B), nonché nelle aree classificate in tale *Carta* come zona C, Aree di Protezione, poste in corrispondenza di acquiferi particolarmente sensibili.

ARTICOLO 16 - RECINZIONI

1. All'interno del Parco le recinzioni possono essere di uno dei seguenti tipi:

- a) siepi o alberature schermanti ottenute con vegetazione autoctona;
 - b) staccionate di legno;
 - c) muri di pietrame faccia vista costruiti con materiali lapidei, eventualmente di reimpiego.
2. Per la recinzione di aree di pertinenza degli edifici all'interno delle Aree di Sviluppo sono ammesse ringhiere o cancellate di ferro verniciato.
 3. Per motivate esigenze, connesse agli usi agricoli, silvicoli o all'allevamento del bestiame, sono ammesse, ad esclusione delle Riserve Generali Orientate, reti metalliche rivestite, ancorate a pali di legno a sostegni metallici verticali verniciati, non più alte di 2m; i cordoli o i plinti di fondazione non dovranno sporgere dal terreno. Sono inoltre ammesse, per delimitare i pascoli o proteggere le colture dalla fauna selvatica, recinzioni elettrificate mobili, di altezza non superiore a 1 m. Resta inteso che, contrariamente alle precedenti tipologie di recinzioni, quelle elettrificate mobili non sono soggette al nulla osta di cui all'art. 21 della l.r. 12/1995.

ARTICOLO 17 - ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA

1. L'Ente Parco promuove l'attività escursionistica, cura la conservazione e il mantenimento dei sentieri e delle mulattiere, individua percorsi sui quali indirizzare azioni di valorizzazione al fine di migliorare la fruibilità del Parco, sulla base della *Carta dei sentieri*.
2. L'attività escursionistica si svolge lungo gli appositi percorsi segnalati. L'abbandono del tracciato è consentito unicamente:
 - a) ai proprietari e possessori dei terreni;
 - b) ai conduttori di attività agrosilvopastorali;
 - c) agli agenti degli organi di vigilanza;
 - d) a chi effettua sopralluoghi e lavori per conto dei proprietari o possessori dei terreni, dell'Ente Parco o comunque da esso autorizzato;
 - e) ai partecipanti a visite guidate autorizzate dall'Ente Parco;
 - f) ai raccoglitori di funghi e frutti di bosco muniti di apposita autorizzazione (tesserino) rilasciata dai consorzi o da altri soggetti preposti.
3. L'Ente Parco può disporre la chiusura temporanea dei sentieri escursionistici ai soli visitatori, in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico, quali la riproduzione, la nidificazione, l'allevamento della prole da parte di specie particolarmente protette. L'accesso è sempre consentito ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma.

ARTICOLO 18 - CAMPEGGIO

1. All'interno del Parco il campeggio è consentito con tende, nelle strutture appositamente destinate e attrezzate poste nelle Aree di Sviluppo, salvo quanto specificato ai commi seguenti.
2. Al di fuori di situazioni di comprovata emergenza, è consentito accamparsi per il pernottamento nei pressi dei rifugi, gestiti o incustoditi, riconosciuti dall'Ente Parco, solo entro le aree appositamente indicate, con l'obbligo di rimuovere le tende nella mattinata.

3. L'Ente Parco può individuare aree nelle quali consentire il campeggio libero a gruppi organizzati e associazioni aventi finalità ricreative ed educative, con il consenso del proprietario del terreno e previo il rilascio di un'apposita autorizzazione che stabilisca i tempi dell'accampamento. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di una dichiarazione nella quale il responsabile del gruppo o dell'associazione richiedente attesta il consenso del proprietario del terreno interessato e descrive le norme igieniche che si impegna a rispettare, compreso il trasporto dei rifiuti solidi in appositi centri di raccolta a valle, specificando il metodo di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento d'acqua.
4. L'Ente Parco promuove, in attuazione delle indicazioni della *Carta delle infrastrutture e dei servizi*, la realizzazione di spazi attrezzati a campeggio per tende, camper e roulotte nelle Aree di Sviluppo e nelle Aree Contigue. Fuori da tali spazi lo stazionamento di camper e roulotte non è ammesso, tranne quando si tratti di un bene del proprietario del terreno temporaneamente parcheggiato.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Il Piano del Parco prevede l'esercizio di attività sportive; l'Ente Parco individua apposite aree e percorsi suscettibili di accogliere diversi tipi di attività.
2. Sviluppando le indicazioni della *Carta delle infrastrutture e dei servizi*, l'Ente Parco provvede a sistemare o promuove la sistemazione di piste destinate al turismo equestre e alla pratica dello sci da fondo e di percorsi destinati all'utilizzo delle biciclette da montagna. Inoltre l'Ente Parco individuerà aree suscettibili di essere utilizzate come palestra di roccia, punti per il lancio con il deltaplano e per lo sport del parapendio.
3. In tutto il territorio del Parco sono vietate le attività sportive che possono causare danni alla vegetazione e disturbo alla fauna; in particolare, sono vietate le seguenti attività:
 - a) soft-air;
 - b) torrentismo;
 - c) guerra giocata;
 - d) modellismo aereo, automobilistico, nautico.
4. Nel Parco le manifestazioni sportive agonistiche che determinano notevole pressione antropica debbono essere autorizzate dall'Ente Parco; lo svolgimento di attività sportive su terreni privati è comunque subordinato al consenso del proprietario.
5. Ulteriori e diverse indicazioni per lo svolgimento delle attività sportive sono contenute negli articoli riferiti alle Riserve Generali Orientate.

ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ SCIENTIFICA

1. L'Ente Parco:
 - a) ordina e organizza le conoscenze sul territorio del Parco, anche in funzione degli obiettivi di educazione ambientale di cui all'articolo 25, *Educazione ambientale*;
 - b) aggiorna le conoscenze con attività di ricerca e monitoraggio;
 - c) conduce e promuove nuove ricerche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente naturale, delle specie animali e vegetali;
 - d) conduce e promuove studi sul patrimonio culturale e storico e sui diversi aspetti che riguardano la conoscenza del territorio, del paesaggio e dell'edilizia rurale;

- e) incentiva studi e ricerche finalizzati al miglior uso delle risorse e, in particolare, allo sviluppo di attività agrosilvopastorali compatibili con le finalità del Parco.
2. All'interno del territorio del Parco, la conduzione di ricerche scientifiche sul campo potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comportanti prelievi di campioni minerali, vegetali o animali è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente parco. Tale autorizzazione è rilasciata su presentazione di un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire sul campo. L'Ente Parco potrà esprimere un diniego sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente o potrà, per gli stessi motivi, subordinare l'autorizzazione ad una modifica del programma. Il soggetto autorizzato provvederà a fornire all'Ente Parco una copia di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata.
 3. I prodotti e i risultati delle ricerche promosse e finanziate dall'Ente Parco sono di sua esclusiva proprietà, fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici. In tali ricerche l'Ente Parco potrà assumere ruolo di supervisione ed indirizzo.

ARTICOLO 21 - STUDI E RICERCHE DI CARATTERE GEOLOGICO

1. In campo geologico, l'Ente Parco conduce e promuove studi che seguano in particolare le seguenti linee di ricerca:
 - a) rilevamenti e studi geomorfologici, palinologici, sedimentologici ed idrogeologici;
 - b) studi geomorfologici e idrogeologici sui sistemi carsici;
 - c) studi petrografici e geologico-strutturali sui rapporti tra le unità tettoniche presenti in tutto il territorio del Parco.

ARTICOLO 22 - SONDAGGI GEOGNOSTICI, POZZI E ALTRE FORME DI INDAGINI E MONITORAGGI

1. L'esecuzione di sondaggi geognostici, geofisici, geochimici, monitoraggi o prospezioni dirette di tipo geologico nel Parco è soggetta all'ottenimento di autorizzazione da parte dell'Ente Parco. L'Ente, oltre ad esprimersi sulla compatibilità delle operazioni con le finalità del Parco, potrà riservarsi il coordinamento scientifico delle operazioni, affiancando agli incaricati delle indagini personale del Parco o di enti di ricerca, sia pubblici sia privati.

ARTICOLO 23 - STUDI E RICERCHE DI CARATTERE AGROSILVOPASTORALE

1. L'Ente Parco incentiva attività di ricerca consistenti in studi ed un esperienze pilota sui seguenti temi:
 - a) evoluzione dei pascoli e delle praterie, al fine di individuare i criteri ottimali di compatibilità fra l'esercizio dell'allevamento e il mantenimento degli equilibri biologici naturali, in coerenza con le finalità di gestione stabilite per le diverse aree del Parco;
 - b) definizione di criteri di gestione naturalistica e per il miglior utilizzo produttivo ed economico del bosco in relazione alle diverse condizioni locali della vegetazione;

- c) individuazione di pratiche colturali di tipo bioagricolo e di agricoltura naturalistica e sistemi di garanzia per la produzione di prodotti tipici (frutti minori, funghi, castagne, formaggi, ecc.) e per la loro immissione sul mercato, con particolare riguardo alle Aree Contigue;
- d) possibilità di attivazione di filiere del legno, anche con riguardo alle Aree Contigue.

ARTICOLO 24 - STUDI FLORISTICI E VEGETAZIONALI

- 1. L'Ente Parco conduce e promuove studi botanici, floristici e vegetazionali, il cui scopo è individuare le cause che determinano la composizione, l'estensione e il divenire dei diversi tipi di vegetazione, anche al fine di poterne prevedere e controllare gli sviluppi evolutivi e di intervenire a sostegno di quella attività che contribuiscono al mantenimento della biodiversità.

ARTICOLO 25 - STUDI ZOOLOGICI

- 1. L'Ente Parco conduce e promuove ricerche sul patrimonio faunistico del Parco, anche ai fini dell'elaborazione dei Piani faunistici, con particolare riferimento:
 - a) alla sua composizione (ricerca di specie endemiche, nuove segnalazioni, ecc.);
 - b) agli aspetti ecologici (autoecologici, demoecologici e sinecologici);
 - c) agli aspetti gestionali, per il miglioramento della zoocenosi rispetto agli obiettivi di tutela dell'area protetta, anche in rapporto alle esigenze delle Aree Contigue e di quelle esterne al Parco.

ARTICOLO 26 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

- 1. L'Ente Parco:
 - a) svolge educazione ambientale indirizzata alla scuola dell'obbligo;
 - b) promuove l'educazione ambientale in genere;
 - c) incentiva le iniziative volte alla diffusione di una migliore conoscenza del territorio del Parco e di una maggior sensibilità nei confronti degli habitat e delle specie presenti in tale territorio, anche individuando aree e percorsi tematici da destinare prioritariamente alle attività di educazione ambientale.

SEZIONE TERZA - NORMATIVA A TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

ARTICOLO 27 - ROCCE, GIACIMENTI DI MINERALI ED EMERGENZE GEOLOGICHE

- 1. Il territorio del Parco è ricco di formazioni geologiche di rilevante interesse scientifico e valore paesaggistico. L'Ente Parco tutela tali formazioni, con particolare riferimento

ai geotopi individuati nell'ambito delle analisi preliminari per il Piano del Parco, il cui elenco è consultabile, anche su base dati informatizzata, presso l'Ente Parco.

2. E' vietata l'asportazione dal Parco di rocce, minerali e fossili; prelievi per ricerche scientifiche o per gli accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco potranno essere effettuati solo se espressamente autorizzati dall'Ente Parco.
3. E' inoltre fatto divieto di:
 - a) alterare in qualsiasi modo la morfologia del terreno in corrispondenza dei geotopi individuati come da comma 1;
 - b) realizzare strutture o movimenti del terreno che compromettano la visibilità da punti panoramici di alto interesse geologico e geomorfologico.

ARTICOLO 28 - PARETI ROCCIOSE

1. L'Ente Parco tutela le pareti rocciose che ospitano o sono in grado di ospitare fenomeni di interesse naturalistico, in particolare la nidificazione di specie di uccelli protette e la vegetazione di flora rupestre rara.
2. L'Ente Parco provvede ad individuare le pareti rocciose nelle quali sono consentite l'arrampicata ed altre attività sportive, esplicitando le modalità per il loro esercizio.

ARTICOLO 29 - ZONE UMIDE

1. Le zone umide montane presenti nel Parco rivestono pregio ambientale e paesistico, elevano il grado della biodiversità e rappresentano un elemento caratterizzante del Parco. L'Ente Parco ne promuove lo studio, le tutela con misure atte a garantirne la conservazione, svolge azione di monitoraggio sul loro stato, sulla loro consistenza, sulla loro evoluzione.
2. A fini di studio e di gestione, è costituito il *Catasto delle zone umide*, che interessa laghi, specchi d'acqua e torbiere del Parco, con esclusione dei corsi d'acqua; esso è un documento aggiornabile e integrabile con il procedere delle ricerche e sulla scorta del monitoraggio. Il *Catasto delle zone umide* stabilisce priorità di intervento e fissa principi per la gestione delle zone umide.
3. In tutte le zone umide individuate dal *Catasto delle zone umide* che siano comprese nel Parco non è consentito:
 - a) alterare l'assetto idrogeologico e vegetazionale e in particolare effettuare discariche di qualsiasi materiale, movimenti del terreno, sbancamenti, escavazioni, riempimenti, arginature; fanno eccezione quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica e quelli messi a punto sulla base di appositi studi, sviluppati in relazione ai casi specifici, per il ringiovanimento, la conservazione o l'interramento controllato della zona umida studiata;
 - b) modificare i parametri fisico-chimici delle acque;
 - c) esercitare la pesca;
 - d) bonificare i terreni;
 - e) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.

4. L'Ente Parco provvede, quando ne ravvisi l'opportunità e previo accordo con i proprietari consenzienti, a predisporre appositi percorsi e camminamenti obbligati (passerelle di legno) per evitare il danneggiamento di zone umide particolarmente sensibili presenti nel Parco o nelle aree contigue.

ARTICOLO 30 - FLORA PROTETTA

1. Per la protezione della flora spontanea si rimanda alle norme generali stabilite dalla legislazione in materia, con particolare riferimento alla Lr 30/1/1984, n. 9.
2. Fatte salve le norme generali di protezione della flora, l'Ente Parco individua endemiti e specie di notevole interesse da sottoporre a specifica tutela, ai fini di salvaguardare la biodiversità e consentire il mantenimento delle specifiche condizioni vegetazionali nel territorio del Parco.
3. L'Ente Parco si riserva di regolamentare la raccolta delle specie officinali nel Parco; fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento, valgono le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 31 - RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. La raccolta e la detenzione dei funghi epigei e ipogei e dei prodotti del sottobosco sono consentite con le modalità stabilite dalle leggi statali e regionali in materia (L 23/8/1993, n. 352; DPR 14/7/1995, n. 376; DGR 7/8/1996, n. 2690; DM 29/11/1996, n. 686 e successive modifiche e integrazioni) e sono disciplinate dai regolamenti stabiliti dai Consorzi in adempimento della suddetta normativa e nel rispetto delle consuetudini locali.
2. L'Ente Parco promuove indagini micocenologiche, per acquisire maggiori conoscenze sulla micoflora e per mettere a punto interventi finalizzati al ripristino delle condizioni necessarie al suo sviluppo, anche ai fini di aumentare la capacità produttiva del sottobosco.

ARTICOLO 32 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO

1. Nel Parco sono ammessi, in quanto non costituenti attività venatoria, gli interventi tecnici di cui all'articolo 43, comma 2, Lr 12/1995, volti al raggiungimento e alla conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale, ovvero:
 - a) abbattimenti selettivi;
 - b) catture;
 - c) reintroduzioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
 - a) a contenere i danni alle colture agricole;
 - b) a contenere i danni al soprassuolo;
 - c) a contenere i danni alle aree destinate al pascolo;
 - d) a portare la zoocenosi al più alto grado di complessità e ricchezza specifica mediante interventi idonei al contenimento e, ove necessario, all'eliminazione di specie non autoctone;

- e) a mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, compreso quello zootecnico, presente nel Parco e nelle Aree Contigue.
- 2 bis L'Ente Parco, sulla base del proprio Regolamento faunistico ovvero, in sua assenza, secondo le direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 394/1991, approva i piani per l'esecuzione degli interventi tecnici di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia. I piani sono accompagnati da una relazione tecnico scientifica redatta, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), da esperti di livello universitario (laureati in scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienza professionale nel campo zoologico).
3. Gli interventi di cui al comma 1 vengono stabiliti in accordo con i competenti uffici provinciali, ai fini di attuare il coordinamento delle misure di tutela del patrimonio faunistico. .
4. La presente normativa non riguarda i ripopolamenti e le immissioni a fini di pesca sportiva i quali sono effettuati dall'Amministrazione provinciale, previa intesa con l'Ente Parco e fatte salve eventuali disposizioni o regolamenti emanati dall'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, Lr 22/12/1995, n.12.

ARTICOLO 33 - CENSIMENTI FAUNISTICI

1. Al fine di acquisire le conoscenze necessarie alla conservazione dell'equilibrio faunistico e nell'ambito delle finalità del Parco, l'Ente Parco promuove studi e censimenti, anche stabilendo cadenze fisse, volti a definire la presenza, la consistenza numerica e la struttura delle diverse popolazioni, con particolare riguardo a quelle delle seguenti specie:
- a) lupo (*Canis lupus*);
 - b) cinghiale (*Sus scrofa*);
 - c) capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - d) daino (*Dama dama*);
 - e) lepre (*Lepus europaeus*);
 - f) pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 - g) gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*).
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1 sarà aggiornato dall'Ente Parco con apposita deliberazione, in base alle segnalazioni e agli studi condotti.

ARTICOLO 34 - ABBATTIMENTI SELETTIVI DELLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO

1. Il piano di abbattimento selettivo contiene i seguenti elementi:
- a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite al Parco che giustificano la scelta della tipologia di intervento;
 - b) l'individuazione dei territori sui quali è previsto l'abbattimento selettivo;
 - c) l'individuazione delle specie sulle quali si intende intervenire ed il numero complessivo di capi per ciascuna specie per la quale si richiede l'abbattimento;
 - d) i mezzi e gli strumenti selettivi che si intendono utilizzare al fine di conseguire il risultato prefissato;

- e) il periodo dell'anno, i giorni, le ore della giornata, le condizioni ambientali ed atmosferiche nei quali è ammesso l'intervento e le limitazioni connesse alle condizioni fisiche delle specie oggetto di abbattimento; tali parametri possono essere diversi da quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti di disciplina della caccia, dal momento che gli abbattimenti selettivi non costituiscono attività venatoria;
 - f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.
2. Gli abbattimenti possono essere effettuati con i mezzi selettivi più idonei, indicati nel piano di abbattimento.
 3. Fatto salvo quanto specificato al comma 5, gli abbattimenti sono eseguiti dai seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'uso delle armi:
 - a) personale di vigilanza del Parco avente la qualifica di guardia Parco o di tecnico del Parco, quando autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte dell'Ente Parco;
 - b) personale di vigilanza dell'Amministrazione provinciale, autorizzato ad eseguire gli interventi da parte dell'Ente Parco.
 4. Al fine di favorire in tempi brevi il raggiungimento dell'equilibrio faunistico, i soggetti autorizzati agli abbattimenti selettivi possono essere coadiuvati, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, L 157/1992, dai proprietari o dai conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 come modificato dalla legge 426/1998, gli abbattimenti selettivi possono essere attuati da altre persone autorizzate dall'Ente parco, scelte di preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. Tali soggetti sono individuati come coadiutori negli abbattimenti selettivi a seguito di verifica attitudinale da parte dall'Ente Parco, intervengono sotto il controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti sotto il controllo di personale di vigilanza del Parco o di personale di vigilanza dell'Amministrazione provinciale.
 5. La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, previ gli accertamenti veterinari previsti dalla vigente legislazione, alle condizioni di mercato, ovvero lasciata nella disponibilità dei coadiutori; l'eventuale trofeo è conservato a scopi scientifici o espositivi dall'Ente Parco, che può altresì devolverlo a musei o istituzioni scientifiche o didattiche che ne facciano richiesta o può porlo in vendita. L'Ente Parco può inoltre trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

ARTICOLO 35 - CATTURE DI ESEMPLARI DELLA FAUNA

1. Il piano di cattura proposto dall'Ente Parco contiene i seguenti elementi:
 - a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite al Parco che giustificano la scelta della tipologia d'intervento;
 - b) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare la cattura;
 - c) l'individuazione delle specie da catturare ed il relativo numero di capi;
 - d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che saranno utilizzati per la cattura;
 - e) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare il ripopolamento con indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilità ambientale dell'intervento;
 - f) i costi d'intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

2. Le catture sono effettuate a cura dell'Ente Parco.
3. I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti a fronte del pagamento delle spese sostenute per effettuare l'intervento.
4. Le catture possono essere seguite dall'abbattimento dell'animale catturato soltanto se contestualmente è operante un piano di abbattimento, relativo alla specie cui l'animale appartiene, come definito all'articolo 33, *Abbattimenti selettivi della fauna selvatica nel Parco*. E' inoltre consentito l'abbattimento dopo cattura nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o defedati, per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere preceduto da esame veterinario.

ARTICOLO 36 - REINTRODUZIONI DI FAUNA

1. La relazione scientifica di cui all'art. 32, comma 2 bis delle presenti Norme deve dimostrare che l'intervento consiste in una reintroduzione di specie la cui presenza è documentabile storicamente ed è biologicamente compatibile con l'ambiente del Parco.

ARTICOLO 37 - VIGILANZA SULLE INFRAZIONI

1. La vigilanza sul territorio del Parco per assicurare l'osservanza delle norme in materia di aree protette, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono esercitate nei modi previsti dagli articoli 32 e 33 della l.r. 12/1995.

TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DELLE FASCE DI PROTEZIONE

ARTICOLO 38 - FASCIA B: RISERVE GENERALI ORIENTATE (COMMA 2, LETTERA B), ARTICOLO 20, LR 12/1995)

1. Le Riserve Generali Orientate sono istituite dalla Lr 12/1995 al comma 2, lettera b) dell'articolo 20, il quale stabilisce la suddivisione del Parco in fasce di protezione differenziate.
2. Nel Parco dell'Aveto, le Riserve Generali Orientate, d'ora in avanti denominate RGO, sono aree di grande pregio naturalistico e di elevata sensibilità, nelle quali l'azione antropica ha determinato scompensi localizzati. In tali aree l'impegno prioritario dell'Ente Parco consiste nella tutela degli ecosistemi consolidati e nell'attuazione di interventi volti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali spontanei.
3. Nelle RGO sono vietate le attività e le azioni che possono nuocere o creare disturbo alla vita degli animali selvatici, danneggiare la flora spontanea, alterare le condizioni di equilibrio della vegetazione, modificare le condizioni idrogeologiche del suolo e la loro spontanea evoluzione.
4. Nelle RGO gli interventi di governo del bosco proposti saranno valutati, oltre che in base a quanto indicato dalla *Carta forestale*, previa verifica delle condizioni della vegetazione nell'area d'intervento.
5. Nelle RGO la raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita secondo le regole vigenti nel resto del Parco, come specificato all'articolo 30, *Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco*.
6. Nelle RGO è consentito esercitare le attività produttive tradizionali di tipo pastorale, nel rispetto degli equilibri ambientali e senza alterare le condizioni dei luoghi. La realizzazione di nuove opere finalizzate all'uso pastorale è subordinata alla valutazione della loro opportunità rispetto alle necessità d'uso. L'Ente Parco si riserva di escludere porzioni delle RGO dalla possibilità di pascolo, in via temporanea o permanente, con provvedimento motivato espresso dall'ente di gestione, ai fini di tutelare le condizioni di vita e di riproduzione della fauna selvatica, di proteggere la flora spontanea, di consentire interventi di ricostituzione del bosco. L'Ente Parco provvederà agli indennizzi in caso i proprietari subiscano inibizione o limitazione di attività in corso.
7. Nelle RGO è esclusa la nuova messa a coltura di terreni che non siano già sfruttati a fini agricoli o dei quali non sia documentabile l'uso agricolo passato. Dell'uso agricolo fa fede il classamento qualità catastale a fine 1998. E' in ogni caso vietato l'uso di concimi chimici, di pesticidi e di diserbanti, anche per attività diverse da quella agricola produttiva.
8. Nelle RGO è vietata la costruzione di nuovi edifici e ogni altra opera che alteri l'assetto naturale dei luoghi. **Sono tuttavia consentiti i seguenti nuovi interventi:**
 - a) quelli necessari al fine di garantire l'incolumità delle persone fisiche;
 - b) quelli finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2;

- c) quelli richiesti per l'attività della pastorizia, esercitata nel rispetto delle normative regionali vigenti; sono esclusi gli impianti di stabulazione che prevedono la permanenza fissa dei capi, mentre sono ammessi tettoie in legno e ripari temporanei e stagionali (malghe), realizzati in muratura di pietrame, con coperture tradizionali, come indicato nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*;
 - d) la costruzione di piste antincendio, per la gestione del bosco e per la manutenzione delle opere esistenti di captazione di acque potabili, nei limiti e con le caratteristiche definite all'articolo *Nuova viabilità nel Parco*;
 - e) la costruzione di tettoie in legno e di ripari temporanei per escursionisti, esclusivamente lungo i tracciati indicati nella *Carta dei sentieri*.
 - f) modeste infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, in specie quelle necessarie alla razionalizzazione degli approvvigionamenti idrici, con l'esclusione di strade, linee elettriche o telefoniche aree, impianti radiotelevisivi o di telefonia mobile, purché realizzate nel rispetto delle pertinenti indicazioni dei Documenti integrativi alle presenti Norme e con l'impiego delle migliori tecniche di riduzione dell'impatto.
9. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, in applicazione di quanto previsto per le riserve generali orientate dall'art. 20, comma 2, lett. b) della l.r. 12/1995, sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti, rispettivamente, alle lettere a), b), articolo 31, L457/1978; tali interventi devono rispettare le indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*. I cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi per la realizzazione di rifugi, di strutture agrituristiche e di servizio all'escursionismo.
10. Nelle RGO sono previste le seguenti attività sportive:
- a) escursionismo, corse campestri e orientamento lungo i sentieri;
 - b) attività sciistiche, escursionismo equestre e uso della bicicletta da montagna nelle piste appositamente sistemate e segnalate;
 - c) le manifestazioni agonistiche che determinano notevole pressione antropica sono ammesse previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco.
11. I successivi articoli stabiliscono indirizzi di gestione riferiti alle singole RGO.

ARTICOLO 39 - RGO 1: RISERVA GENERALE ORIENTATA DEL BOSCO DI LICCIORNO

1. La RGO del bosco di Licciorno comprende il bacino del Fosso di Ramaceto, che dal versante settentrionale del monte omonimo scende verso la conca di Ventarola. L'area è in gran parte coperta di faggete e boschi misti, con presenza di esemplari ad alto fusto; l'assenza di insediamenti, la qualità della copertura vegetale, l'emergenza geologica costituita dalla cresta del monte Ramaceto contribuiscono a determinarne l'alto valore ambientale.
2. Sono finalità specifiche dell'istituzione della RGO 1:
 - a) consolidare un'area forestale di pregio, anche per mantenere l'equilibrio idrogeologico di un territorio in gran parte abbandonato e per svilupparne le potenzialità turistiche e ricreative compatibili con la ricostituzione degli ecosistemi naturali;
 - b) promuovere la costituzione di un sistema di interesse naturalistico, ambientale e storico testimoniale, collegando il nucleo di Ventarola, il cui recupero viene

- promosso dal Piano del Parco tramite l'inserimento in Area Contigua, all'Alta Via dei monti liguri in un suo tratto di notevole valore paesaggistico;
- c) integrare il Parco con la Zona di ripopolamento e cattura istituita dalla Provincia sui versanti sud ed ovest del Ramaceto.

3. Le azioni previste sono le seguenti:

- a) interventi di riqualificazione del bosco; in relazione ai fondi privati, saranno individuate forme di sostegno ai proprietari consenzienti per opere finalizzate alla ricostituzione di formazioni stabili, secondo le indicazioni della Carta forestale, anche in attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria; valutazioni puntuali saranno inoltre sviluppate per quanto riguarda specifiche formazioni climatiche (vegetazione riparia, boschi di neoformazione, ecc.) da tutelare;
- b) realizzazione di rifugi temporanei per escursionisti lungo l'Alta Via, anche promuovendo la sistemazione di edifici e manufatti situati all'esterno del Parco ma in relazione con esso;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi ad anello, secondo le indicazioni della Carta dei sentieri;
- d) studi sul patrimonio faunistico e sugli habitat, anche al fine di porre in essere adeguate misure volte al riequilibrio della zoocenosi;
- e) studi geobotanici, anche al fine di indirizzare gli interventi di cui alla lettera a).

ARTICOLO 40 - RGO 2: RISERVA GENERALE ORIENTATA DEL MONTE AIONA

1. Al centro del territorio del Parco si susseguono, lungo il crinale appenninico, ambienti di carattere diverso ma comunque di alto valore naturalistico e paesaggistico i quali, nella loro inscindibile continuità, costituiscono un'unica RGO:
 - a) la porzione della foresta demaniale delle Lame al cui interno si trovano i laghi delle Agoraie, principale sistema di zone umide del Parco; le trasformazioni apportate dall'uomo e i processi evolutivi in corso, che prefigurano la tendenziale scomparsa dei laghi, rendono necessari interventi di riequilibrio ambientale;
 - b) l'area sommitale del monte Aiona, punto panoramico privilegiato all'interno del Parco, che presenta notevole interesse sotto il profilo geomorfologico, petrografico, floristico, faunistico e archeologico;
 - c) le pendici e il versante nordoccidentale del monte Penna, occupati da faggete e da una zona umida;
 - d) l'area sommitale del monte Penna, che per panoramicità e singolarità della conformazione geomorfologica è uno dei luoghi più significativi del Parco, sottoposto stagionalmente ad un afflusso di visitatori tale da interferire con gli equilibri naturali dell'area;
 - e) il crinale di spartiacque fra pianura padana e mar Ligure, lungo il quale corre l'Alta Via dei Monti Liguri, che incrocia una serie di antichi valichi e che comprende vette panoramiche e zone rocciose di interesse ambientale, in particolare quella della Scaletta.
2. Sono finalità specifiche dell'istituzione della RGO 2:
 - a) tutelare valori ambientali e paesistici di qualità eccezionale anche in rapporto al contesto del Parco;
 - b) consolidare gli ecosistemi e ricostituire lo stato di naturalità di una vasta area collocata al centro del Parco, a partire da condizioni relativamente favorevoli;
 - c) integrare in un unico comprensorio le due foreste demaniali site in territorio ligure, avviarne la gestione naturalistica e garantire la continuità con quelle site in territorio emiliano;

- d) attuare interventi per la conservazione delle zone umide e la sussistenza degli invasi lacustri;
 - e) individuare modalità di corretta fruizione turistica di aree particolarmente sensibili (vetta del Penna, Aiona, Agoraie), nelle quali l'afflusso del pubblico è già intenso stagionalmente o che si prevede di intensificare a fini educativi e di valorizzazione delle risorse del Parco;
 - f) preservare i caratteri morfologici, geologici e paesaggistici delle zone rocciose e tutelare in modo specifico pareti di roccia che ospitano specie floristiche rare e sono atte alla nidificazione di specie ornitiche protette;
 - g) attuare interventi coordinati di tutela e gestione su una vasta area, caratterizzata da un grado di naturalità e da una diversificazione ambientale tali da consentire la presenza di una ricca zoocenosi, che può includere specie come il lupo (*Canis lupus*), l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), l'astore (*Accipiter gentilis*).
3. Le azioni previste sono le seguenti:
- a) interventi di riqualificazione del bosco che, in relazione alle aree demaniali, saranno prevalentemente finalizzati alla trasformazione delle fustaie di conifere e delle fustaie miste in fustaia di faggio, alla conversione dei cedui in fustaia, al mantenimento dei nuclei di abete bianco in buone condizioni vegetative e, in relazione ai fondi privati, prevederanno il sostegno ai proprietari consenzienti per opere finalizzate alla ricostituzione di formazioni stabili, secondo le indicazioni della *Carta forestale*, anche in attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria;
 - b) esecuzione di opere di ringiovanimento dei bacini lacustri e messa in atto di misure di conservazione non lesive dei valori ambientali e paesistici, previa l'esecuzione di studi che consentano di definire linee d'azione scientificamente corrette;
 - c) esecuzione di interventi finalizzati alla tutela delle zone umide, fra cui quella del Penna, in attuazione delle indicazioni del *Catasto delle zone umide*;
 - d) mantenimento dell'area ad accesso controllato delle Agoraie; realizzazione, al suo interno, di percorsi obbligati su passerelle atti a evitare danneggiamenti da parte dei visitatori; assunzione delle misure necessari alla rigorosa tutela degli ecosistemi presenti;
 - e) interventi per favorire la fruizione non distruttiva di zone boschive di pregio e di zone umide esterne a quelle ad accesso controllato (Agoraie), secondo le indicazioni del *Catasto delle zone umide*, al fine di offrire alternative di visita e limitare la pressione nelle aree più sensibili;
 - f) esecuzione di studi sul patrimonio faunistico e sugli habitat, anche al fine di porre in essere adeguate misure volte al riequilibrio della zoocenosi, quali interventi per l'incremento della biodiversità;
 - g) esecuzione di studi geobotanici, anche al fine di indirizzare gli interventi di cui alle lettere a), c), e);
 - h) restauro delle mulattiere e dei percorsi storici che interessano l'area;
 - i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi ad anello, secondo le indicazioni della *Carta dei sentieri*.

ARTICOLO 41 - RGO 3: RISERVA GENERALE ORIENTATA DELLA FORESTA DELLO ZATTA

1. Il Monte Zatta è la più meridionale delle alte vette del Parco, situata in una fascia dove è particolarmente evidente la transizione fra l'ambiente mediterraneo e quello appenninico. Il versante settentrionale è coperto da una vasta faggeta, parte ad alto fusto, prevalentemente di proprietà pubblica.

2. Sono finalità specifiche dell'istituzione della RGO 3:
 - a) conservare e riqualificare, ove sia necessario, la foresta, anche creando continuità e omogeneità di gestione fra i boschi demaniali e le aree boschive di pregio contermini;
 - b) individuare modi di fruizione e valorizzazione culturale e turistica della foresta compatibili con le finalità di tutela e di consolidamento delle biocenosi.
3. Le azioni previste sono le seguenti:
 - a) interventi di riqualificazione della foresta demaniale, attuati con finalità di gestione naturalistica, secondo le indicazioni della Carta forestale; in relazione alle altre aree boschive, definizione di interventi concordati con i proprietari consenzienti per opere finalizzate alla ricostituzione di formazioni stabili, e in particolare all'estensione e alla valorizzazione della faggeta;
 - b) esecuzione di studi sul patrimonio faunistico e sugli habitat, anche al fine di porre in essere adeguate misure volte al riequilibrio della zoocenosi;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi ad anello, secondo le indicazioni della Carta dei sentieri;
 - d) esecuzione di studi geobotanici, anche al fine di indirizzare gli interventi di cui alla lettera a).

**ARTICOLO 42 - FASCIA C: AREE DI PROTEZIONE (COMMA 2, LETTERA C),
ARTICOLO 20, LR 12/1995)**

1. Le Aree di Protezione sono istituite dalla Lr 12/1995 al comma 2, lettera c) dell'articolo 20, il quale stabilisce la suddivisione del Parco in fasce di protezione differenziate.
2. Nelle Aree di Protezione l'Ente Parco:
 - a) conduce studi e ricerche finalizzate ad una miglior conoscenza delle condizioni dei luoghi, al fine di mettere a punto strategie di intervento per il mantenimento e la ricostituzione degli equilibri naturali; tali studi si riferiscono in special modo alla risorse idriche, alle zone umide, alle condizioni di vita della flora e della fauna;
 - b) incentiva e conduce interventi silvicolturali, sulla base dei criteri stabiliti dalla *Carta forestale*;
 - c) promuove ed effettua, sulla base delle conoscenze disponibili e di quelle derivate dagli studi condotti, interventi finalizzati al raggiungimento delle condizioni di equilibrio degli ecosistemi;
 - d) effettua interventi finalizzati alla protezione della flora e della fauna;
 - e) favorisce la fruizione del territorio del Parco a fini educativi ed escursionistici;
 - f) cura il mantenimento dei sentieri e attua la *Carta dei sentieri*, anche predisponendone o favorendo la predisposizione d'attrezzature apposite, quali rifugi, aree attrezzate e campeggi;
 - g) favorisce l'esercizio di attività sportive nelle forme tali da non provocare danni e disturbi alla flora e alla fauna; in particolare cura o promuove l'esecuzione di appositi percorsi ippici e per biciclette da montagna e individua aree da destinare a palestre di roccia.
3. Nelle Aree di Protezione è prioritario l'impegno dell'Ente Parco a realizzare le condizioni ottimali di equilibrio fra lo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, la fruizione turistica del Parco e la conservazione degli ecosistemi naturali.

4. Nelle Aree di Protezione l'Ente Parco favorisce le utilizzazioni produttive agricole, silvicole e pastorali tradizionali che siano congruenti con gli obiettivi enunciati al comma 1 e compatibili con le finalità generali del Parco. In particolare l'Ente Parco favorisce, anche con apposite misure di sostegno, l'impiego di metodi che consentono il mantenimento degli equilibri biologici, le iniziative di produzione agricola biologica, la tutela e ripresa di cultivar locali.
5. Nella Aree di protezione la raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita secondo le regole vigenti nel resto del Parco, come specificato all'articolo *Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco*.
6. Il Piano del Parco indica, per ciascuna delle Aree di Protezione, obiettivi specifici di tutela e di riqualificazione ambientale.

ARTICOLO 43 - ATTIVITÀ' EDILIZIA NELLE AREE DI PROTEZIONE

1. Nelle Aree di Protezione sono consentite, nei modi e nei limiti previsti dai Piani urbanistici comunali, le nuove costruzioni e, in genere, le opere edilizie se destinate allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali ambientalmente sostenibili e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività escursionistiche e sportive espressamente previste dal Piano del Parco. In particolare:
 - a) la costruzione o l'ampliamento di edifici residenziali è consentita agli addetti del settore primario, quando venga dimostrata la necessità di risiedere in loco per l'esercizio delle attività di tipo agricolo, silvicolo e pastorale;
 - b) le nuove opere di urbanizzazione sono ammesse limitatamente alla fornitura dei servizi essenziali agli edifici esistenti e a quelli realizzati ai sensi della precedente lettera a);
 - c) la costruzione o l'ampliamento di magazzini per prodotti e per mezzi agricoli, di stalle e di ricoveri per il bestiame è ammessa se espressamente richiesta per l'attuazione di un piano aziendale, di un piano di assestamento forestale o di un piano di utilizzo del pascolo o quando giustificata da motivi di presidio ambientale; su questi edifici non sono consentiti successivi cambiamenti di destinazione d'uso o interventi volti a renderli abitabili;
 - d) è consentito costruire o ampliare rifugi escursionistici, ripari temporanei per le persone, magazzini destinati al ricovero delle attrezzature e dei mezzi necessari alla manutenzione di strutture e impianti per attività sportive e ricreative; quando tali edifici abbiano carattere di abitabilità, la loro realizzazione è subordinata ad un vincolo d'uso garantito da atto registrato; i rifugi e le strutture ricettive in genere, nuovi o ottenuti per ampliamenti, dovranno avere superficie utile non superiore ai 250mq; in ogni caso la realizzazione degli edifici suddetti è ammissibile solo se congruente con gli indirizzi del Piano del Parco, con particolare riferimento a quanto riportato nella *Carta dei sistemi funzionali* e nella *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - e) è consentito costruire o ampliare edifici per la realizzazione di strutture e impianti destinati ad attività scientifiche, di ricerca e di studio conformi agli obiettivi del Piano del Parco e comunque finalizzati alla conoscenza, alla tutela e alla riqualificazione dell'ambiente.
 - f) la realizzazione di modeste infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, ad esclusione degli impianti radiotelevisivi o di telefonia mobile, purché realizzate nel rispetto delle pertinenti indicazioni dei Documenti integrativi alle presenti Norme e con l'impiego delle migliori tecniche di riduzione dell'impatto,
2. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti nei seguenti casi, compatibilmente con le finalità del Parco:

- a) per ricavare residenze destinate ad addetti del settore primario, quando venga dimostrata la necessità di risiedere in loco per l'esercizio delle attività di tipo agricolo, silvicolo e pastorale;
 - b) a fini di presidio, nei termini espressamente previsti al comma 4, articolo 36, della Lr 4/9/1997, n.36;
 - c) al fine di realizzare rifugi escursionistici e strutture agrituristiche;
 - d) per lo svolgimento di attività agricole, silvicole e pastorali;
 - e) per attività di prima lavorazione dei prodotti agricoli, silvicoli e pastorali.
3. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, come definiti, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) articolo 31 L 457/1978; per quanto riguarda gli edifici in muratura di pietra, tali interventi devono avvenire nel rispetto di quanto specificato all'articolo 12, *Recupero di edifici tradizionali*.
 4. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli aumenti volumetrici necessari ad adeguare gli alloggi agli standard igienici richiesti dalla normativa in materia e dai regolamenti comunali, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche. I cambi di destinazione d'uso, di cui al comma 2, possono prevedere gli ampliamenti consentiti dai Piani urbanistici comunali, fermi restando i limiti indicati al comma 1. Eventuali ampliamenti di edifici rurali in muratura portante di pietra devono essere realizzati con tecniche e materiali tradizionali, mantenendo le proporzioni e i rapporti fra bucaure e murature dell'edificio esistente; tali interventi devono avvenire nel rispetto di quanto specificato all'articolo 12, *Recupero di edifici tradizionali*.
 5. La ricostruzione di edifici diruti è consentita ai soli fini e nei limiti indicati al comma 1 e nel rispetto dell'articolo 11, *Ricostruzione di ruderi*.

ARTICOLO 44 - AP 1: AREA DI PROTEZIONE DEL MONTE RAMACETO

1. La AP 1 si estende sul lato nordorientale del Monte Ramaceto e comprende zone di crinale, di versante e di fondovalle. Il paesaggio e la vegetazione sono quindi diversificati e rappresentativi delle varie situazioni ambientali. Inoltre l'area è interessante sotto il profilo faunistico.
2. Nella AP 1 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - a) favorire la biodiversità, proteggere gli ambienti sommitali e le peculiari caratteristiche geomorfologiche del crinale del Ramaceto;
 - b) incentivare il miglioramento del bosco e, in generale, promuovere interventi di consolidamento degli equilibri ambientali, previo accordo con i proprietari consenzienti;
 - c) promuovere il mantenimento del prato pascolo, anche con incentivi per il mantenimento e lo sviluppo di attività pastorali compatibili con le finalità del Parco.

ARTICOLO 45 - AP2: AREA DI PROTEZIONE DEI BOSCHI DI VAL D'AVETO

1. Comprende le pendici settentrionali del Monte Penna, del Monte Aiona e del Monte degli Abeti, che costituiscono una zona di transizione fra le faggete d'alta quota e i terreni terrazzati e coltivati dei medi versanti.
2. Nella AP 2 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:

- a) avviare attività scientifiche per lo studio delle zone umide montane e la riqualificazione del bosco e del patrimonio faunistico;
- b) porre in atto, in accordo con i proprietari consenzienti, una gestione del bosco che permetta il consolidamento e il miglioramento di una vasta area forestale, anche a fini produttivi;
- c) promuovere il mantenimento delle zone umide, anche al fine di sviluppare l'educazione ambientale e le forme di turismo sostenibili;
- d) promuovere il restauro dei percorsi storici e incentivare quello dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali e turistiche.

ARTICOLO 46 - AP3: AREA DI PROTEZIONE DELLE MOGLIE DI VALLE STURLA

1. Comprende le pendici a mezzogiorno del Monte degli Abeti e del Monte Aiona, dove sono presenti pascoli, faggete di pregio, zone umide, fra cui quella di Prato Mollo, e notevoli emergenze geologiche.
2. Nella AP 3 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - a) tutelare l'ambiente, con particolare riferimento sia agli elementi di pregio naturalistico, sia agli equilibri idrogeologici e alla protezione dagli incendi;
 - b) favorire il mantenimento delle praterie d'alta quota e il consolidamento del bosco, anche con interventi di miglioramento del bosco e del pascolo, previo accordo con i proprietari consenzienti;
 - c) proteggere le zone umide e la fauna e la flora ad esse legata, in attuazione delle indicazioni del *Catasto delle zone umide*, a partire dall'avvio di attività scientifiche per il loro studio;
 - d) incentivare il restauro dei percorsi storici e dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali e turistiche
 - e) incentivare il recupero e il riuso delle strutture esistenti per la fruizione turistica compatibile con le finalità del Parco.
3. In tale Area di Protezione è prevista la nuova realizzazione di un piccolo rifugio, che verrà localizzato d'intesa con l'Ente Parco e con il Comune; l'intervento sarà attuato in connessione con la sistemazione dei percorsi escursionistici previsti dalla *Carta dei Sentieri*.

ARTICOLO 47 - AP4: AREA DI PROTEZIONE DELLA FAGGETA DI PIAN SEGHINO

1. Si estende su due dorsali che discendono dal Monte Zatta verso nord, coperte da boschi di faggio che la strada provinciale per la Val di Vara separa dalla foresta dello Zatta.
2. Nella AP 4 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - a) tutelare l'integrità del bosco e avviarne il miglioramento;
 - b) garantire la continuità di una grande area forestale, riqualificandola anche al fine di favorirne la fruizione turistica compatibile con le finalità del Parco.

ARTICOLO 48 - AP5: AREA DI PROTEZIONE DEL MONTE CAMILLA

1. Comprende gli alti versanti delle valli di Mezzanego e Ne, zone in parte prative e con resti di coltivi, in parte boschive, in parte interessate da estesi affioramenti rocciosi. La gestione del bosco e i processi di spontanea rinaturalizzazione richiedono specifiche forme di gestione, anche al fine di tutelare le contigue zone forestali di elevato pregio ambientale (RGO della Foresta dello Zatta).
2. Nella AP 5 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - c) promuovere, previo accordo con i proprietari consenzienti, il recupero dei castagneti o l'avvio a formazioni più stabili;
 - d) incentivare il restauro dei percorsi storici e dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali, a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali e turistiche;
 - e) incentivare la manutenzione del pascolo o l'avvio a cenosi stabili;
 - f) tutelare le pareti rocciose del versante meridionale del Monte Zatta, di particolare interesse naturalistico, individuando eventuali usi compatibili con le finalità del Parco.

ARTICOLO 49 - AP 6: AREA DI PROTEZIONE DEL MONTE BOSSEA

1. In Val Graveglia sono ricorrenti le formazioni a bosso (*Buxus sempervirens*) che costituiscono una cenosi rara, di notevole interesse botanico; nella parte sommitale del Monte Bossea tali formazioni hanno particolare sviluppo e conferiscono al luogo singolare valore paesaggistico e ambientale.
2. Nella AP 6 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - a) tutelare le formazioni a bosso e avviare studi finalizzati a individuare le compatibilità fra la tutela, gli usi produttivi e la fruizione turistica del patrimonio vegetale;
 - b) promuovere, tramite individuazione di misure di sostegno ai proprietari consenzienti, interventi di riqualificazione del bosco e dell'arbusteto per il consolidamento delle formazioni stabili e l'eventuale sostituzione della vegetazione a rischio di fitopatologie e di incendio;
 - c) incentivare il restauro dei percorsi storici e dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali, a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali e turistiche compatibili con le finalità del Parco.

ARTICOLO 50 - FASCIA D: AREE DI SVILUPPO (COMMA 2, LETTERA D), ARTICOLO 20, LR 12/1995)

1. Le Aree di Sviluppo sono istituite dalla Lr 12/1995 al comma 2, lettera d) dell'articolo 20, il quale stabilisce la suddivisione del Parco in fasce di protezione differenziate.
2. Nel Parco dell'Aveto, le Aree di Sviluppo sono individuate al fine di innescare processi di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali compatibili con la protezione dell'ambiente naturale e di promuovere forme di fruizione turistica, sportiva e culturale del Parco congruenti con le finalità generali di gestione del Parco.

3. Le Aree di Sviluppo sono localizzate in corrispondenza di nuclei, di insediamenti isolati, di aree comunque trasformate dall'intervento antropico, in condizioni di degrado o di sottoutilizzo, suscettibili di recupero ai fini di cui al comma 2.
4. Impegno prioritario dell'Ente Parco nelle Aree di Sviluppo è contribuire al presidio ambientale e al mantenimento della presenza umana sul territorio, al recupero del costruito storico, dei nuclei rurali e del paesaggio, all'insediamento di attività per la fruizione turistica, sportiva e culturale, a fini scientifici e didattici del Parco, al mantenimento e allo sviluppo di produzioni agricole e artigianali di qualità.
5. Nelle Aree di Sviluppo l'attività edilizia è disciplinata dai Piani urbanistici comunali, che saranno sviluppati in coerenza con il Piano del Parco. Le previsioni di espansione urbana, ristrutturazione urbanistica, realizzazioni di impianti e strutture ricettive, sportive, o comunque non esclusivamente destinate agli abitanti, dovranno attuarsi tramite il Progetto urbanistico operativo di cui all'articolo 50 della Lr 36/1997, che sarà sottoposto al parere dell'Ente Parco.
6. Nelle Aree di Sviluppo la costruzione di nuovi edifici è consentita solo con obiettivi di presidio o per le altre finalità di cui al comma 4; gli interventi edilizi non compresi in un Progetto urbanistico operativo sono comunque sottoposti al nulla osta dell'Ente Parco.
7. I Piani urbanistici comunali e i Progetti urbanistici operativi devono esplicitamente prevedere che gli interventi edilizi nelle Aree di Sviluppo tengano conto di quanto indicato all'articolo *Recupero di edifici* e all'articolo *Manufatti di interesse storico testimoniale* e dei contenuti della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*.

ARTICOLO 51 – AS1. AREA DI SVILUPPO DELLA CASERMETTA DEL PENNA

1. Comprende la casermetta del Corpo Forestale e l'area circostante, già fornita di qualche attrezzatura e meta di un consistente turismo stagionale giornaliero. L'area, facilmente raggiungibile anche dalle valli del piacentino e del parmense, è base per escursioni al Monte Penna e al Monte Aiona ed è uno dei principali nodi dei percorsi escursionistici, turistici e sportivi fra il Parco e l'alto Appennino ligure-emiliano.
2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - a) creare un punto attrezzato di accesso al Parco da nord;
 - b) promuovere lo sviluppo di forme di turismo e di attività sportive, a partire dal miglioramento delle attrezzature esistenti, compatibilmente con le condizioni di naturalità e di sensibilità ambientale del contesto;
 - c) stabilire un polo qualificato di sviluppo sostenibile per l'alta valle Gramizza .
3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano del Parco i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione di un Centro visita, come definito dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - b) la risistemazione delle aree attrezzate esistenti;
 - c) la ristrutturazione degli edifici esistenti, con possibilità di aumenti volumetrici, e la loro destinazione ad attività ricettive e turistiche, con le caratteristiche del rifugio/albergo, come definito dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - d) la realizzazione di un campeggio custodito, come definito dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;

- e) la realizzazione di un centro ippico, come definito dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - f) la realizzazione di attrezzature per lo sci di fondo;
 - g) la sistemazione e l'ampliamento dei parcheggi esistenti;
 - h) la sistemazione di una rete di percorsi pedonali svincolata da quelli veicolari.
4. In questa Area di Sviluppo non sono ammessi nuovi edifici di tipo residenziale, primario o secondario. La costruzione di nuovi volumi, ad integrazione della volumetria esistente, è consentita esclusivamente allo scopo di insediare attività turistiche, ricettive e di servizio. E' consentita la realizzazione di alloggi destinati al personale di servizio delle attività insediate.

ARTICOLO 52 – AS2. AREA DI SVILUPPO DEL PASSO DEL BOCCO

1. E' un'area situata ai margini della foresta demaniale dello Zatta, in vista dell'Aiona e del Penna. Posta su uno dei principali valichi di collegamento della Riviera di levante con la Pianura padana (SP 36bis di val Mogliana) è raggiungibile in poco tempo dalla costa. E' punto di passaggio dell'Alta Via e tappa del percorso escursionistico che connette il Parco dell'Aveto con quello delle Cinqueterre.
2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
- a) creare un punto attrezzato di accesso al Parco da sud, in grado di segnalare la presenza del Parco ai turisti in transito e fornire strutture di accoglienza;
 - b) migliorare la qualità dei luoghi, perseguendo accordi con i proprietari per il recupero di edifici e strutture esistenti;
 - c) creare un centro di educazione ambientale per la visita alla foresta e l'escursione alla vetta dello Zatta.
3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano del Parco i seguenti interventi:
- a) gli interventi di recupero degli edifici, con particolare riferimento al complesso dell'ex albergo del Passo del Bocco; tali interventi dovranno essere finalizzati alla realizzazione di strutture didattiche, turistiche, ricettive e sportive;
 - b) il miglioramento della viabilità veicolare di accesso;
 - c) la sistemazione di aree per la manovra e la sosta dei veicoli;
 - d) la realizzazione un'area attrezzata, come definita dalla Carta delle infrastrutture e dei servizi;
 - e) la realizzazione, in alternativa con l'area di sviluppo della fondazione Devoto, di un campeggio e, eventualmente, di un'area attrezzata per la sosta dei camper.
4. In questa Area di Sviluppo la costruzione di edifici di tipo residenziale va valutata in relazione alle finalità turistiche e ricettive di istituzione dell'Area stessa.. La costruzione di nuovi volumi è prevalentemente destinata a rendere funzionali le attività turistiche e ricettive e a realizzare strutture di servizio.

ARTICOLO 53 – AS3 AREA DI SVILUPPO DELLA FONDAZIONE DEVOTO

1. E' un'area situata all'interno della foresta demaniale, nella quale sono presenti alcune residenze secondarie ed un grande edificio comunitario abbandonato, il cui recupero e riuso può sensibilmente modificare l'assetto del territorio del Parco.

2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - a) migliorare la qualità dei luoghi, perseguendo accordi con i proprietari per la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e degli edifici esistenti;
 - b) promuovere il riuso del complesso della Fondazione Devoto nel rispetto dei valori dell'ambiente e secondo criteri di sviluppo compatibile con le finalità del Parco.
3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano del Parco i seguenti interventi:
 - a) gli interventi di recupero degli edifici e di risistemazione delle pertinenze;
 - b) il ripristino o la nuova realizzazione di strutture ricettive e di ristorazione negli edifici esistenti;
 - c) la realizzazione di impianti atti a consentire il riuso degli edifici esistenti;
 - d) il miglioramento della viabilità veicolare di accesso e la sistemazione di aree per la manovra e la sosta dei veicoli;
 - e) la realizzazione un'area attrezzata, come definita dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - f) la realizzazione, in alternativa con l'area di sviluppo del Passo del Bocco, di un campeggio.
4. In questa Area di Sviluppo non sono ammessi nuovi edifici di tipo residenziale, primario o secondario. La costruzione di nuovi volumi, ad integrazione della volumetria esistente, è consentita esclusivamente allo scopo di insediare attività turistiche, sportive, ricettive, sanitarie e di servizio. E' consentita la realizzazione di alloggi destinati al personale di servizio delle attività insediate.

ARTICOLO 54 – AS4. AREA DI SVILUPPO DI CASE ZATTA

1. Il piccolo nucleo di case Zatta è situata strategicamente sul percorso che collega le alte valli del Graveglia e dello Sturla. E' punto di partenza per escursioni alla Foresta dello Zatta, alle bossete della Val Graveglia e ai castagneti di Mezzanego e Ne.
2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
 - a) creare un punto di tappa sui percorsi escursionistici e sportivi (ippovia) che collegano la val Graveglia all'area centrale del Parco;
 - b) migliorare la qualità dei luoghi, perseguendo accordi con i proprietari per il recupero di edifici e strutture esistenti, anche al fine di stabilire modelli di convenzionamento e di concertazione con i privati che possano trovare più ampia applicazione.
3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano del Parco i seguenti interventi:
 - a) gli interventi di recupero degli edifici e di risistemazione delle pertinenze;
 - b) la realizzazione di strutture ricettive e di ristorazione negli edifici esistenti;
 - c) il miglioramento della viabilità veicolare di accesso e la sistemazione di un'area per la manovra e la sosta dei veicoli;
 - d) la realizzazione di un'area attrezzata, come definita dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - e) la realizzazione di un campeggio.
3. In questa Area di Sviluppo la costruzione di edifici di tipo residenziale va valutata in relazione alle finalità turistiche e ricettive di istituzione dell'Area stessa.. La costruzione di nuovi volumi è prevalentemente destinata a rendere funzionali le attività turistiche e ricettive e a realizzare strutture di servizio; in ogni caso i nuovi volumi non dovranno eccedere la volumetria esistente.

ARTICOLO 55 – MN - MONUMENTO NATURALE DI PIAN D'ONETO
(COMMA 1, LETTERA C), ARTICOLO 3, LR 12/1995)

1. I monumenti naturali sono previsti dalla Lr 12/1995 al comma 1, lettera c) dell'articolo 3, ai fini di conservare e valorizzare fenomeni naturali, formazioni geologiche, associazioni vegetali particolarmente significativi sotto il profilo naturalistico e paesaggistico.
2. Il Piano del Parco dell'Aveto individua come monumento naturale l'area del Pian d'Oneto. Il Monumento Naturale di Pian d'Oneto interessa un'area carsica nella quale sono presenti una dolina e zone umide prative che ospitano numerose specie protette della flora e della fauna minore. Tale monumento naturale è individuato ai fini di tutelare e valorizzare una piccola area di elevato pregio ambientale, esterna al Parco, la cui gestione va opportunamente integrata con quella del territorio compreso entro i confini del Parco.
3. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto l'impegno prioritario dell'Ente Parco consiste nella tutela degli ecosistemi consolidati e nell'attuazione di interventi volti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali spontanei. In particolare l'Ente Parco promuove intese con i proprietari consenzienti, al fine di realizzare opere finalizzate a:
 - a) tutelare il paesaggio;
 - b) garantire il mantenimento dei biotopi e dei fenomeni carsici;
 - c) tutelare la qualità delle falde acquifere sottostanti la zona carsica;
 - d) sostenere le attività agropastorali che consentono il mantenimento degli equilibri ambientali senza alterare le condizioni dei luoghi;
 - e) favorire la fruizione del monumento naturale a fini turistici, didattici e scientifici;
 - f) valorizzare il patrimonio naturalistico dell'alta Graveglia, ai fini di promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile in tutta la valle.
4. Fatta eccezione per le normali attività agropastorali, nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto sono vietate attività e azioni che possono nuocere o creare disturbo alla vita degli animali selvatici, danneggiare la flora spontanea, alterare le condizioni di equilibrio della vegetazione, modificare le condizioni idrogeologiche del suolo e la loro spontanea evoluzione.
5. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto la raccolta dei funghi è consentita secondo le regole vigenti nel territorio del Parco dell'Aveto, che applica le leggi regionali vigenti in materia, come meglio specificato all'articolo *Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco*.
6. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto è esclusa la nuova messa a coltura di terreni che non siano già sfruttati a fini agricoli o dei quali non sia documentabile l'uso agricolo passato. Dell'uso agricolo fa fede il classamento qualità catastale a fine 1998. E' in ogni caso vietato l'uso di concimi chimici, di pesticidi e di diserbanti, anche per attività diverse da quella agricola produttiva.
7. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto è vietata la costruzione di nuovi edifici e ogni altra opera che alteri l'assetto naturale dei luoghi. **Sono tuttavia consentiti i seguenti nuovi interventi:**
 - a) quelli necessari al fine di garantire l'incolumità delle persone fisiche;
 - b) quelli finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati al comma 3;
 - c) quelli richiesti per l'attività della pastorizia, esercitata nel rispetto delle normative regionali vigenti; resta esclusa la realizzazione di impianti di stabulazione fissa;
 - d) la costruzione di piste esclusivamente finalizzate allo svolgimento delle attività agropastorali effettivamente svolte;

- e) quelli necessari alla manutenzione e alla riqualificazione igienico sanitaria delle captazioni d'acqua;
 - f) la costruzione di recinzioni, sia a fini pastorali, sia al fine di impedire ai non proprietari l'introduzione nei fondi di veicoli; tali recinzioni dovranno essere realizzate in legno;
 - g) la costruzione di tettoie in legno e di ripari temporanei per escursionisti, a condizione che siano realizzati all'esterno della conca prativa della dolina.
10. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto sono consentite, laddove i proprietari siano consenzienti, le attività escursionistiche e le corse campestri. Le altre attività sportive, le manifestazioni agonistiche e le manifestazioni che comunque determinano notevole pressione antropica sono ammesse, se i proprietari sono consenzienti, previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco.
11. Per quanto non compreso nel presente articolo, nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto valgono le norme stabilite nelle RGO del Parco dell'Aveto.

TITOLO TERZO – AREE CONTIGUE

ARTICOLO 56 - GESTIONE DEL TERRITORIO E INCENTIVI NELLE AREE CONTIGUE

1. Le Aree Contigue, definite dall'articolo 32, L 394/1991, sono individuate dal Piano del Parco ai sensi dell'articolo 18, commi 4 e 5, Lr 12/1995. L'individuazione delle Aree Contigue ha lo scopo di creare le condizioni affinché l'Ente Parco possa condurre e sostenere azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e ambientale, allo sviluppo di attività ambientalmente sostenibili in porzioni di territorio che sono limitrofe al Parco e che hanno relazioni funzionali con essa.
2. Nelle Aree Contigue la caccia è consentita ai residenti, ai proprietari dei fondi e ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua, secondo le norme stabilite dalle leggi nazionali e regionali in materia (articolo 32, L 6/12/1991, n. 394; articolo 25, della l.r. 1/7/1994 n. 29 e s.m.).
3. All'interno delle Aree Contigue l'Ente Parco, d'intesa **con i Comuni** interessati e in base agli accordi che si stabiliranno **con i proprietari consenzienti**, predispone e attua i programmi d'intervento previsti dall'articolo 32, comma 1, della L 6/12/1991, n. 394. In particolare, l'Ente Parco propone e può attuare e incentivare piani e progetti che riguardano:
 - a) il recupero e la valorizzazione di elementi di valore ambientale e paesaggistico;
 - b) il recupero dei nuclei, degli edifici e dei manufatti rurali aventi valore storico testimoniale, da attuare nel rispetto della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*;

- c) le opere di ingegneria naturalistica da attuarsi per il riequilibrio di situazioni di degrado idrogeologico;
 - d) la realizzazione di infrastrutture e servizi a sostegno dell'offerta turistica del Parco;
 - e) lo sviluppo di attività turistiche e agrituristiche e la realizzazione delle relative strutture e lo sviluppo di forme alternative di accoglienza turistica atte a incrementare i bilanci economici delle famiglie (*Bed & Breakfast*);
 - f) le produzioni tipiche locali, con particolare riferimento ai prodotti dell'agricoltura biologica, alla coltivazione di specie officinali, all'allevamento, alla prima lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti locali;
 - g) lo sviluppo di attività artigianali compatibili che valorizzino le produzioni tipiche e favoriscano lo sviluppo locale;
 - h) il miglioramento della copertura boschiva e la manutenzione del sottobosco, anche ai fini dell'incentivazione della crescita fungina;
 - i) la gestione delle zone umide;
 - j) il miglioramento del patrimonio faunistico.
4. L'Ente Parco estende alle Aree Contigue gli studi sulle zone umide, la geologia, il patrimonio floristico, faunistico e silvicolo, ai fini di migliorare ed estendere la conoscenza del contesto territoriale del Parco e indirizzare i programmi di cui al comma 3.

ARTICOLO 57 - RECUPERO DI EDIFICI E DI MANUFATTI

1. Le norme del presente articolo riguardano esclusivamente il recupero di edifici in muratura portante di pietra, tipici della tradizione costruttiva locale, e dei manufatti definiti all'articolo *Manufatti di interesse storico testimoniale*, ed esclusivamente nei casi in cui:
 - a) si tratti di interventi condotti dall'Ente Parco;
 - b) si tratti di interventi effettuati all'interno di progetti di riqualificazione ambientale che prevedono la partecipazione dell'Ente Parco o di edifici destinati all'uso da parte dell'Ente Parco o finalizzati alla fruizione del Parco;
 - c) si tratti di interventi, da chiunque effettuati, per i quali è richiesto un finanziamento, anche parziale, all'Ente Parco.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi di recupero devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare la concezione strutturale dell'organismo edilizio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
 - b) mantenere i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alle altezze interne e alla forma e dimensione delle bucaure, anche in deroga alle norme di regolamento edilizio e d'igiene;
 - c) le ricostruzioni parziali dovranno prevedere il reimpiego dei materiali in opera o rimasti in sito e la loro integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.
3. In caso di comprovata necessità, è prevista la possibilità di aprire nuove bucaure, purché in numero limitato; le bucaure e i serramenti dovranno essere del tutto simili, per dimensioni, forma, materiali e modalità costruttive, a quelli esistenti.
4. La *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, fornisce le indicazioni per il recupero degli edifici in muratura portante di pietra ed è riferimento dell'Ente Parco nell'approvazione dei progetti da finanziare e nella formulazione di prescrizioni per quelli finanziati.

ARTICOLO 58 - MANUTENZIONE DEI BACINI IDRICI

1. Sono ammessi gli interventi di manutenzione e le opere di miglioria dei bacini idrici artificiali e degli impianti connessi; tali interventi dovranno essere realizzati in modo da creare il minimo disturbo all'ambiente e impiegando tecnologie e materiali in grado di migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto ambientale e paesaggistico.

ARTICOLO 59 - AC 1: AREA CONTIGUA DI VENTAROLA

1. Comprende parte del bacino fluviale che converge verso Ventarola, sul versante nord del Ramaceto.
2. Il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore ambientale e paesaggistico le faggete, i prati di fondovalle, i corsi d'acqua; individua inoltre in Ventarola un nucleo di rilevante valore storico testimoniale.
3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare, in accordo con i proprietari consenzienti, di:
 - a) incentivare la realizzazione di attrezzature per le escursioni a piedi e a cavallo, come definito dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - b) valorizzare il nucleo di Ventarola, anche sviluppando accordi con i proprietari per attuare interventi di recupero architettonico e ambientale degli edifici, delle testimonianze di cultura materiale, del contesto rurale, del paesaggio del prato pascolo;
 - c) incentivare il miglioramento del bosco, il mantenimento del pascolo e l'avvio delle colture arboree in abbandono verso formazioni stabili;
 - d) curare la manutenzione e il ripristino dei sentieri;
 - e) promuovere il miglioramento della strada veicolare di accesso a Ventarola e la realizzazione di un'area per la manovra e la sosta dei veicoli.

ARTICOLO 60 - AC 2: AREA CONTIGUA DI ACERO

1. Si estende sull'alto versante, rivolto a est, della valle Sturla, dalle pendici settentrionali del Ramaceto al passo della Forcella.
2. Nella AC 2 il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore ambientale e paesaggistico le formazioni rocciose, le colture arboree di pregio, rappresentate soprattutto dai castagneti da frutto, e il passaggio rurale.
3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare, in accordo con i proprietari consenzienti, di:
 - a) promuovere, sulla base di appositi studi, interventi finalizzati alla gestione del bosco, alla costituzione di formazioni stabili, al miglioramento della produzione del sottobosco, allo sviluppo dell'agricoltura e delle produzioni biologiche, allo sviluppo delle attività pastorali sostenibili;
 - b) curare la manutenzione e il ripristino dei sentieri;
 - c) incentivare il recupero degli edifici e dei manufatti agricoli che sono testimonianza della cultura materiale e dell'identità locale e promuoverne il riuso compatibile con le finalità del Parco;
 - d) promuovere azioni di riequilibrio idrogeologico e ambientale.

ARTICOLO 61 - AC 3: AREA CONTIGUA DEL BOZALE

1. Comprende un tratto della versante appenninico meridionale, nell'alta valle Sturla. Le limitate altitudini dello spartiacque hanno da sempre favorito il passaggio di percorsi di valico fra la valle dell'Aveto e la costa.
2. Nella AC 3 il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore naturalistico e paesaggistico l'ambiente del crinale, il sistema delle sorgenti e dei rii che alimentano il torrente Sturla, gli antichi percorsi di valico. La qualità del bosco, che ricopre gran parte dell'area, è disuguale, per l'alternanza di faggete con rimboschimenti di conifere parzialmente degradati e a rischio d'incendio, che richiedono pertanto interventi anche al fine di tutelare le vicine foreste che sono incluse nel territorio del Parco.
3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare, in accordo con i proprietari consenzienti, di:
 - a) riqualificare il patrimonio boschivo; sulla base della *Carta Forestale* e di eventuali studi integrativi e previo accordo con i proprietari, saranno sviluppati progetti per la ricostituzione di formazioni boschive stabili, a ridotto rischio d'incendio;
 - b) promuovere e condurre interventi atti a riqualificare il tratto di Alta Via che attraversa l'area, anche mediante la realizzazione di apposite strutture, come previsto dalla *Carta delle infrastrutture e dei servizi*;
 - c) riprendere la manutenzione dei percorsi di valico, curando il restauro e il ripristino delle pavimentazioni in pietra;
 - d) attuare misure per la prevenzione degli incendi.

ARTICOLO 62 - AC 4: AREA CONTIGUA DELLE MALGHE DI BORZONASCA

1. Si estende su gran parte dell'alto versante della valle Sturla e della valle Penna, dalla Cappella delle Lame al monte Ghiffi.
2. Nella AC 4 il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore naturalistico, paesaggistico e culturale le formazioni rocciose e le singolarità orografiche, le numerose zone umide montane, le faggete, l'ambiente del pascolo e le testimonianze della civiltà rurale e pastorale (nuclei e malghe).
3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare, in accordo con i proprietari consenzienti, di:
 - a) condurre ricerche fitosociologiche e promuovere interventi finalizzati alla tutela delle zone umide;
 - b) incentivare il consolidamento del bosco e il miglioramento del pascolo;
 - c) incentivare la cura del castagneto o l'avviamento verso formazioni più stabili;
 - e) curare la manutenzione e il ripristino dei sentieri;
 - d) valorizzare i nuclei rurali e incentivare il recupero degli edifici e dei manufatti agricoli che sono testimonianza della cultura materiale e dell'identità locale e promuoverne il riuso, compatibilmente con le finalità del Parco;
 - e) promuovere interventi volti a favorire la fruizione turistica e sportiva dell'area dei laghi di Giacopiane, nelle forme compatibili con le finalità del Parco.

ARTICOLO 63 - AC 5: AREA CONTIGUA DEL GHIFFI

1. Si estende lungo il versante ligure del crinale che collega l'Aiona ed il Penna allo Zatta ed è percorso dall'Alta Via; inoltre comprende una parte della valle di Borzone, con il nucleo di Castagnello.
2. Nella AC 5 il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore naturalistico, paesaggistico e culturale l'ambiente del crinale appenninico con i suoi affioramenti rocciosi, i boschi ed il nucleo rurale di Castagnello.
3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare, in accordo con i proprietari consenzienti, di:
 - a) istituire un corridoio fra due diversi settori del Parco, creando lungo l'Alta Via una fascia protetta e attrezzata, migliorando la percorribilità anche con l'individuare tracciati alternativi laddove il percorso escursionistico coincide oggi con la strada veicolare;
 - b) curare la manutenzione e il ripristino dei sentieri in genere;
 - c) promuovere la valorizzazione del nucleo rurale di Castagnello, come punto di accesso al Parco e possibile tappa sul percorso Aiona-Zatta; incentivare il recupero degli edifici e dei manufatti agricoli che sono testimonianza della cultura materiale e dell'identità locale e promuoverne il riuso compatibile con le finalità del Parco.

ARTICOLO 64 - AC 6: AREA CONTIGUA DI GIAIETTE

1. Si estende sul versante padano dello Zatta, nel bacino del rio Giaiette, affluente del Taro. E' attraversata dalla strada per Parma e comprende il centro di soggiorno estivo di Giaiette.
2. Nella AC 6 il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore paesaggistico l'ambiente a prato e pascolo dell'alta valle e attribuisce all'area un ruolo strategico per la valorizzazione del Parco.
3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare, in accordo con i proprietari consenzienti, di:
 - a) promuovere il recupero edilizio ed il riuso per funzioni compatibili con le finalità del Parco;
 - b) incentivare lo sviluppo di attività ricettive e sportive finalizzate ad attrarre flussi turistici compatibili con le finalità del Parco;
 - c) incentivare il recupero del prato pascolo, la reintroduzione di specie autoctone e lo sviluppo di formazioni vegetali più stabili.

ARTICOLO 65 - AC 7: AREA CONTIGUA DELLE COSTE DI MEZZANEGO E DI NE

1. Si estende nelle alte valli di Mezzanego e di Consenti, dalle pendici del Monte Pinello al Monte Bossea.
2. Il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore ambientale e paesaggistico l'ambiente rurale, gli affioramenti rocciosi e il patrimonio mineralogico, la vegetazione, le colture arboree di pregio, rappresentate soprattutto dai castagneti da frutto, e, nel settore meridionale dell'area contigua, le formazioni a bosso.

3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare, in accordo con i proprietari consenzienti, di:
 - a) incentivare il consolidamento del bosco, la cura del castagneto o l'avviamento verso formazioni più stabili, il miglioramento della produzione del sottobosco;
 - b) incentivare il recupero degli edifici e dei manufatti rurali;
 - c) promuovere il riuso a fini agrituristici e le forme di turismo ecocompatibile;
 - d) curare la manutenzione e il ripristino dei sentieri.

ARTICOLO 66 - AC 8: AREA CONTIGUA DELLA MINIERA DI GAMBATESA

1. Si estende lungo le pendici orientali del Monte Bossea, fino al fondo valle. Comprende una miniera, in parte dismessa; la porzione non più utilizzata per attività estrattive è stata resa visitabile dal pubblico grazie al contributo determinante dell'Ente Parco.
2. Il Piano del Parco individua come elementi di particolare valore naturalistico gli affioramenti rocciosi e, in generale, il patrimonio mineralogico; attribuisce alla struttura di visita realizzata nella miniera dismessa importanza strategica per la valorizzazione dell'ambiente della val Graveglia e del Parco.
3. In questa Area Contigua, l'Ente Parco si propone in particolare di:
 - a) attivare le massime sinergie fra il museo della miniera ed il Parco;
 - b) recuperare le testimonianze della cultura materiale;
 - c) curare la manutenzione e il ripristino dei sentieri;
 - d) promuovere la realizzazione di impianti e strutture di ricezione turistica compatibili con le finalità del Parco.

TITOLO QUARTO - NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 67 - ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESSERE

1. Limitatamente agli edifici che si trovano all'interno del Parco e che risultano già adibiti ad attività ricettive al momento dell'adozione del Piano, è consentito, in deroga alle norme del Piano, un ampliamento non superiore al 30% del volume. L'ampliamento dovrà essere realizzato in unica soluzione, nel contesto di un progetto unitario di ristrutturazione dell'edificio interessato. Il nulla osta dell'Ente Parco è comunque subordinato al mantenimento della destinazione ricettiva dell'intero edificio.

ARTICOLO 68 - INTERVENTI SILVICOLTURALI IN AREE CON PIANI DI ASSESTAMENTO APPROVATI

1. In presenza di piani di assestamento approvati precedentemente all'adozione del Piano del Parco si deve dare comunicazione all'Ente Parco degli interventi di attuazione del piano di assestamento.
-